

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

598° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 10
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 37
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 41
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 76
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 77
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 85
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 86
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 87

**Commissioni riunite**

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	Pag. 4
--	--------

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia .....	Pag. 99
--------------------------	---------

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag. 111
Sul ciclo dei rifiuti .....	» 132
Infanzia .....	» 137

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 138
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 140

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 145
--------------------	----------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**250<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che in data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso la lettera con cui il senatore Giuseppe Brienza ha informato di essere stato proclamato consigliere regionale della Puglia.

Ricorda altresì che domani, alle ore 10,30, avrà luogo un incontro della Giunta con alcuni parlamentari della Commissione per i mandati e le immunità del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, al fine di una riflessione comune sulle problematiche concernenti la verifica dei poteri e le immunità.

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> E 11<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
**BISCARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione  
Manzini.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative» (n. 664)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore RESCAGLIO sottolineando che, nonostante alcuni limiti (peraltro già evidenziati nella discussione), l'articolo in esame presenta elementi di positività in quanto per la prima volta affronta in maniera organica il tema della formazione professionale. A differenza del passato, esso pone infatti l'accento sulla qualità del servizio formativo offerto e denota finalmente una apprezzabile inversione di tendenza.

Egli esprime poi due rilievi puntuali sul testo in discussione: il primo relativo all'articolo 3 – recante gli adempimenti delle istituzioni scolastiche – proponendo che tali istituzioni, in collaborazione con gli enti preposti alla formazione professionale e con le commissioni provinciali per l'impiego, organizzino annualmente degli incontri di informazione e orien-

tamento per gli alunni in procinto di compiere il quindicesimo anno di età al fine di facilitare la scelta del canale in cui assolvere l'obbligo formativo; il secondo relativo all'articolo 7 – recante norme sui percorsi integrati – proponendo di rafforzare lo strumento delle convenzioni con le agenzie formative, che rappresenta a suo giudizio l'unica possibilità di realizzare integrazioni curriculari. In tal senso richiama la necessità di valorizzare il ruolo delle regioni nell'organizzazione dei percorsi integrati.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende la seduta, da riprendersi al termine dell'Aula.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 20,10.*

Interviene il senatore ASCIUTTI, sottolineando anzitutto un possibile contrasto fra l'articolo 1 e l'articolo 6 in tema di autoformazione. In particolare, egli si chiede se il ricorrere del suddetto termine unicamente nell'articolo 6 rappresenti un modo per eludere l'impianto complessivo dello schema di decreto, che prevede tre soli canali per l'assolvimento dell'obbligo formativo (scuola, formazione professionale, apprendistato).

In merito invece all'articolo 1, comma 5, evidenzia l'incongruenza fra la definizione ivi contenuta di istituzione scolastica «statale, pareggiata o legalmente riconosciuta» e la nuova normativa recentemente approvata dal Parlamento in materia di parità scolastica, che di fatto la rende obsoleta.

In riferimento all'articolo 2, comma 3, considera poi la dizione «minori stranieri» indeterminata e imprecisa, non specificandosi in particolare a quali minori faccia riferimento lo schema di decreto.

Quanto all'articolo 3, comma 2, segnala l'incoerenza fra una possibile libera scelta al termine dell'obbligo e il carattere predeterminato dei tre percorsi presenti nell'atto in titolo.

L'articolo 5, a suo avviso, appare irrealistico nei tempi di realizzazione, soprattutto per la previsione in essa contenuta di un decreto interministeriale da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del regolamento (inevitabilmente non realizzabile prima del mese di giugno) e la contestuale prevista applicazione del regolamento stesso a partire dall'anno 2000, quanto meno per i giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età ed assolto l'obbligo di istruzione.

Infine, segnala come la parte più delicata dell'intero schema di decreto sia contenuta nell'articolo 6, comma 2, in tema di passaggio fra i sistemi di formazione. La mancata previsione di un formale esame rischia infatti di essere contraddetta da una forma di accertamento delle competenze acquisite da parte di apposite commissioni istituite nell'ambito delle singole scuole, che l'interessato può utilizzare come piena certificazione ricevuta anche per l'inserimento in altre istituzioni scolastiche. Sarebbe così emergere una sorta di legittimazione per quelle realtà nelle quali risulta più facile il conseguimento di un titolo di studio.

Replica quindi agli intervenuti il senatore RIPAMONTI, relatore per l'11<sup>a</sup> Commissione, osservando in primo luogo, con riferimento ad un rilievo critico avanzato dal senatore Lauro, come la scelta di prevedere, in sede di assegnazione del parere, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, e non della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sia in realtà pienamente conforme al contenuto della legge di delegazione. Per ciò che attiene alle riserve avanzate dallo stesso senatore Lauro circa l'esclusione delle agenzie private di collocamento dalle procedure intese ad assicurare la trasmissione ai servizi per l'impiego dei dati anagrafici degli allievi che hanno adempiuto o assolto l'obbligo di istruzione e che sono soggetti all'obbligo formativo, fa presente che, alla stregua dello schema di decreto in esame, i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro sono chiamati a promuovere il progressivo raccordo tra i rispettivi sistemi informativi; in tal modo potrà certamente trovare riscontro l'esigenza segnalata dal senatore Lauro di un più agevole accesso ai dati da parte delle imprese.

Dichiara poi di concordare con il senatore Brignone sull'opportunità di avviare in Parlamento un'adeguata riflessione sulle tematiche della dispersione scolastica. Dissente invece nettamente dalle considerazioni svolte dal senatore Lorenzi circa il carattere in assunto illiberale della normativa in esame, facendo presente che la disciplina da essa recata in materia di apprendistato non determina affatto una limitazione delle possibilità di lavoro dei giovani nell'ambito dell'impresa familiare, ma tende ad assicurare a tutti adeguate opportunità formative.

In merito alla proposta del senatore Rescaglio di prevedere, all'articolo 7, che le convenzioni con le agenzie di formazione professionale aventi ad oggetto la progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati abbiano per le istituzioni scolastiche carattere non meramente facoltativo, rileva come sia invece preferibile lasciare un adeguato margine di flessibilità all'azione degli istituti e degli altri soggetti operanti sul territorio.

In conclusione, ribadisce il giudizio complessivamente positivo già espresso sul provvedimento nella sua relazione introduttiva, segnalando tuttavia l'opportunità di prospettare talune modifiche.

Ritiene con ciò di avere anche illustrato il seguente schema di parere favorevole, con osservazioni, da lui concordato con la senatrice Pagano, relatrice per la 7<sup>a</sup> Commissione, impossibilitata a prendere parte alla odierna seduta:

«Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato della Repubblica,

rilevato che l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, ha istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età, prevedendo che possa essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e di formazione sia nel sistema di istruzione scolastica, sia nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, sia nell'esercizio dell'apprendistato;

esaminato lo schema di regolamento, predisposto ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 68, che, con riferimento alle attività di competenza dello Stato, si propone fra l'altro di:

1. regolare i rapporti tra l'obbligo di istruzione e quello di formazione;
2. definire i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione;
3. stabilire i criteri di ripartizione delle risorse tra le varie iniziative di assolvimento dell'obbligo;

constatato che:

– ferma restando la previsione di cui al comma 2 del citato articolo, l'articolo 2 tratta dell'attuazione progressiva del regolamento che troverà piena applicazione nel 2002;

– è prevista l'applicazione delle norme anche ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale ai sensi delle disposizioni generali in materia;

– è regolata la disciplina degli adempimenti delle istituzioni scolastiche ai fini del funzionamento dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico;

– si estendono alle classi successive alla prima quelle attività finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste dagli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 323 del 9 agosto 1999 attuativo della legge sull'obbligo scolastico;

– per l'assolvimento mediante l'apprendistato sono previsti moduli formativi aggiuntivi di almeno 120 ore annue rispetto alle 120 previste per tutti gli apprendisti dalla legge n. 196 del 1997;

– un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'istruzione, regolerà entro quattro mesi gli obiettivi, i criteri generali e i contenuti per lo svolgimento dei suddetti moduli;

– si regolano le modalità di passaggio del giovane soggetto all'obbligo dalle attività formative extrascolastiche al sistema di istruzione e a tale riguardo è prevista nelle scuole o nelle loro reti la costituzione di speciali commissioni;

– per il passaggio inverso sono previste intese fra le diverse parti: scuole e agenzie, Stato e regioni, province autonome;

– resta ovviamente regolamentata come in precedenza tutta la materia del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole;

– per quanto riguarda i percorsi formativi integrati progettati dalle istituzioni scolastiche in attuazione dell'articolo 6 del citato decreto attuativo dell'obbligo scolastico n. 323 e condotti in convenzione con agenzie formative, si precisa la loro valenza di integrazione e arricchimento curricolare in vista del diploma con la duplice possibilità di contestuale conseguimento di una qualifica professionale o di crediti spendibili a tale riguardo;

– la materia delle certificazioni finali e intermedie è efficacemente regolata dall'articolo 8;

– per quanto riguarda le modalità di finanziamento sono richiamate le previsioni dell'articolo 68 che fanno riferimento da una parte al Fondo per l'offerta formativa e dall'altra al Fondo per l'occupazione;

accertato che, pur essendo prevista dall'articolo 142 del decreto legislativo n. 112 del 1999 una funzione amministrativa statale di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale, in conseguenza di un pronunciamento della Corte Costituzionale che ha ritenuto troppo generico a tal fine quanto previsto dall'articolo 68, il governo ha predisposto una modifica legislativa in corso di approvazione alla Camera nell'ambito del disegno di legge n. 6560 (collegato);

rilevato al riguardo che l'Accordo adottato tra governo, regioni, province comuni e comunità montane che coordina le rispettive competenze sarà emanato come atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge n.59 del 1997 e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 112, solo dopo l'approvazione della ricordata modifica legislativa;

esprimono parere favorevole allo schema di regolamento in esame,

manifestando l'auspicio che possa essere ridotto il termine di quattro mesi previsto per l'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 5 e che siano meglio precisati, con riferimento all'articolo 6 comma 1, i termini per l'insediamento delle commissioni incaricate di valutare, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, le conoscenze le competenze e le abilità acquisite nel sistema della formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

Inoltre le Commissioni riunite propongono l'inserimento all'articolo 1 del seguente comma:

«1-bis. Nelle attività formative di cui alle lettere *a*) e *b*), analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16 della legge n. 196 del 1997 ed ai successivi decreti attuativi, si dovrà prevedere una specifica attività formativa in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi di cui alle attività oggetto di formazione».

Replica altresì il sottosegretario MANZINI, ricordando che l'obbligo scolastico è nettamente distinto rispetto all'obbligo di formazione e che il Governo non persegue minimamente l'obiettivo di innalzare a diciotto anni anche l'obbligo scolastico. Viceversa, egli sottolinea come l'obbligo formativo sia da intendersi principalmente in capo allo Stato, tenuto ad offrire tutte le occasioni possibili di formazione ai fini del conseguimento di un diploma ovvero di una qualifica professionale.

Quanto al lamentato carattere di imprecisione proprio di alcuni criteri presenti nello schema di decreto, egli osserva che ciò è dovuto all'esigenza di rispettare l'autonomia delle singole realtà scolastiche e delle stesse autonomie locali, interlocutori necessari del processo formativo.

Egli manifesta poi la disponibilità del Governo ad accogliere il suggerimento del senatore Rescaglio in ordine alla valorizzazione di forme di integrazione autentiche tra la scuola, le agenzie di formazione professionale e l'apprendistato: a suo giudizio, l'integrazione avviene infatti con l'effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Il processo di integrazione appare altresì necessario per un'anagrafe aggiornata dei fruitori dei diversi servizi, che la scuola in quanto tale riesce a seguire solo all'interno del circuito scolastico e non necessariamente con riferimento ai giovani al di sopra del quindicesimo anno di età.

Appare poi senz'altro prioritaria l'elaborazione di una strategia complessiva di orientamento scolastico che non si esaurisca nel solo passaggio scuola dell'obbligo-attività formativa post-obbligo.

Risponde infine al senatore Asciutti, concordando con l'osservazione da lui svolta al riguardo del carattere ormai obsoleto del riferimento alle istituzioni scolastiche «statali, pareggiate o legalmente riconosciute», da considerare relativo alla legislazione previgente. Al medesimo senatore Asciutti, fa altresì osservare che il concetto di autoformazione si raccorda necessariamente all'esigenza di accogliere all'interno dei soggetti classici (scuola, agenzie di formazione, apprendistato) le novità che gli stessi giovani ricercano e in una qualche misura alimentano per il proprio accrescimento culturale e professionale. In questo senso, emerge la necessità di una documentazione certificabile capace di farsi garante tra le istanze di innovazione proprie dell'esperienza reale e la serietà di percorsi formativi e professionali adeguati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente BISCARDI avverte che le Commissioni riunite sono convocate domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 20, per il prosieguo dell'esame dello schema di decreto sull'innalzamento dell'obbligo formativo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 20,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**536<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente VILLONE propone l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge n. 4542 (recante disposizioni per lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale) e 4538 (recante disposizioni per l'istituzione di un fondo per le vittime delle persecuzioni naziste) entrambi assegnati in sede deliberante.

Il senatore MORO manifesta la propria contrarietà all'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 4542 e tuttavia non ha obiezioni sulla iscrizione del medesimo all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente.

Il presidente VILLONE propone quindi la convocazione di una seduta notturna per la giornata di oggi da dedicare al seguito dell'esame del disegno di legge n. 4368.

Il senatore GUBERT chiede se sia possibile convocare la Commissione, anziché questa sera, nella serata di domani.

Il senatore SCHIFANI dichiara invece di concordare con la proposta avanzata dal Presidente.

Il presidente VILLONE, rispondendo alla richiesta del senatore Gubert, ricorda che si prevede per domani sera lo svolgimento di una ulteriore seduta dell'Assemblea.

Il senatore GUBERT insiste tuttavia nel richiedere che la Commissione non venga convocata questa sera.

Il presidente VILLONE ricorda in proposito che la possibilità della convocazione di ulteriori sedute della Commissione era stata preannunciata in occasione della convocazione diramata per questa settimana.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal Presidente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,** approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

**(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali**

**(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670**

**(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo**

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base.

Il presidente VILLONE dà preliminarmente conto di una lettera inviata dal Presidente del Senato che, ricordato l'impegno assunto dalla Commissione nella seduta del 18 maggio, sollecita una rapida definizione del disegno di legge in titolo così da garantirne l'approvazione definitiva in tempo utile per la prossima elezione dell'Assemblea regionale siciliana prevista per la primavera del 2001.

La Commissione prende atto.

Il senatore TAROLLI segnala che sulla stampa locale della provincia di Trento è stata preannunciata la presentazione di un nuovo emendamento recante la riformulazione della normativa transitoria contenuta nell'articolo 4. Nel chiedere chiarimenti al riguardo, propone che questo emendamento venga subito formalizzato e illustrato così da garantirne un esame adeguato e approfondito.

La Commissione conviene con la proposta avanzata dal senatore Tarolli.

Il relatore VILLONE presenta quindi l'emendamento 4.100 che reca, come preannunciato dal senatore Tarolli, una riformulazione della norma transitoria relativa all'elezione del presidente della provincia di Trento. Invita quindi il senatore Andreolli a illustrarne il contenuto.

Il senatore ANDREOLLI espone analiticamente il contenuto di questo emendamento che sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 4 prevedendo che, per la elezione del presidente e del consiglio provinciale di Trento venga utilizzato un sistema analogo a quello oggi applicato per la elezione dei consigli e dei sindaci dei comuni di maggiori dimensioni. In particolare si prevede che l'elezione del consiglio e del Presidente della provincia avvenga contestualmente, con due voti da esprimere su un'unica scheda. L'attribuzione dei seggi del consiglio avviene con un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza che garantisce, al complesso di liste collegate con il presidente che risulti eletto, una solida maggioranza, pari al 60 per cento dei seggi del consiglio medesimo. Si prevede in particolare la possibilità di esprimere due voti di preferenza, nonché una specifica normativa per garantire la elezione di un consigliere che rappresenti la minoranza linguistica ladina. Quanto all'elezione del Presidente, si prevede che si debba procedere a un secondo turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. I candidati ammessi al ballottaggio, una settimana prima della votazione, possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore GUBERT e del senatore BESOSTRI, il senatore ANDREOLLI, riprendendo la sua esposizione, osserva che il meccanismo previsto non è dissimile da quello oggi vigente per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni di maggiori dimensioni. Si tratta, a suo avviso, di una normativa immediatamente applicabile, sulla quale si registra il consenso della maggioranza del consiglio provinciale di Trento nonché, secondo dichiarazioni rese agli organi di stampa, del Gruppo di Forza Italia.

I senatori MISSERVILLE e BESOSTRI manifestano perplessità sulla formulazione dell'emendamento 4.100 e chiedono chiarimenti con riferimento al comportamento che i rappresentanti delle liste collegate con un candidato presidente possono seguire tra il primo e il secondo turno di votazione.

Il senatore SCHIFANI, nel prendere atto della nuova proposta relativa alla disciplina transitoria per l'elezione del Presidente e del Consiglio della provincia di Trento, contenuta nell'emendamento 4.100 propone che il dibattito prosegua con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice PASQUALI manifesta invece perplessità sulla formulazione illustrata dal senatore Andreolli. Si tratta a suo avviso di un testo articolato e complesso che va ponderato adeguatamente. Chiede pertanto che sia garantito un tempo sufficiente per svolgere i necessari approfondimenti.

Si associano a questa richiesta il senatore TAROLLI ed il senatore GUBERT il quale chiede se il meccanismo previsto nella norma transitoria per la elezione nel consiglio provinciale del rappresentante della minoranza ladina sia compatibile con la normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame. Chiede quindi che siano garantiti tempi sufficienti per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 4.100. Quanto alla posizione di Forza Italia con riferimento alla soluzione contenuta in tale emendamento, non crede che gli organi rappresentativi di questo partito a livello provinciale ne condividano la formulazione.

Prende quindi la parola il senatore ANDREOLLI, che replicando agli intervenuti, ricorda in primo luogo che il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, si limita a fissare il principio secondo il quale un seggio del Consiglio provinciale deve essere assegnato al rappresentante eletto nel territorio dei comuni ove risiede la minoranza di lingua ladina, senza precisarne le modalità che vengono rinviate ad un successivo intervento del legislatore provinciale. Vi è quindi, a suo avviso, una perfetta congruenza tra la disposizione transitoria, come riformulata nell'emendamento 4.100, e la norma a regime, prevedendo la prima che il seggio è assegnato alla lista che ha avuto più voti nei comuni ove risiede la minoranza ladina.

Il relatore VILLONE osserva che questa previsione equivale sostanzialmente alla soluzione che si realizzerebbe costituendo un collegio che ricomprenda il territorio ove risiede la minoranza ladina. L'unico dubbio che potrebbe sorgere è relativo alla determinazione di questo ambito territoriale.

A quest'ultimo proposito, il senatore ANDREOLLI, riprendendo la sua esposizione, rileva che non vi è alcuna contestazione quanto alla indi-

viduazione dei comuni, espressamente citati al punto 6 della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 4, come riformulato dall'emendamento 4.100, nel cui ambito territoriale risiede la minoranza ladina.

Quanto ai rilievi mossi dai senatori Besostri e Misserville osserva che l'emendamento 4.100 prevede che i candidati alla carica di presidente esclusi dal ballottaggio, le cui liste collegate nel primo turno di votazione abbiano espresso diversi collegamenti nel secondo turno, perdono il diritto di preferenza nell'assegnazione del seggio consiliare.

Il senatore GUBERT, nel rilevare che questa previsione incentiva il trasformismo delle forze politiche, osserva che l'emendamento 4.100 è il frutto di una difficile mediazione politica all'interno della maggioranza che sostiene il Governo provinciale.

Il presidente relatore VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di domani, 31 maggio, il termine di presentazione di subemendamenti riferiti all'emendamento 4.100.

La Commissione conviene.

Al senatore MORO, che chiede di non discutere nella seduta notturna di oggi gli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore VILLONE fornisce assicurazioni in proposito.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore VILLONE formula un parere contrario a tutti gli emendamenti. Pur apprezzando nel merito talune delle proposte emendative, ritiene che non si possa, con il disegno di legge in esame, andare oltre la disciplina della forma di governo delle regioni a statuto speciale, incidendo su aspetti che investono il generale equilibrio dei rapporti tra Stato e regione. In particolare, venendo a considerare l'emendamento 2.4, ritiene inopportuno prevedere un procedimento che, per le riforme statutarie, imponga il preventivo assenso delle regioni interessate. Più in generale, coglie l'occasione per ribadire la sua contrarietà all'introduzione del meccanismo dell'intesa per la modifica della normativa nazionale che investe la finanza delle due regioni a statuto speciale interessate; a tal fine presenta gli emendamenti sospensivi delle relative disposizioni (3.12 e 5.12).

Il sottosegretario FRANCESCHINI, nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, con riferimento all'emendamento 2.4 rileva l'inopportunità dell'introduzione di questa previsione nel disegno di legge in titolo ricordando che il Governo ha già manifestato il suo avviso favorevole su un emendamento al disegno di legge di revisione del Titolo V, della parte II della Costituzione, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, che modifica il testo dell'articolo 116 della Costituzione, pre-

vedendo che le modifiche agli statuti speciali siano sempre adottate d'intesa con le regioni interessate.

Il senatore DONDEYNAZ reputa gravi e ingiustificate le considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo. L'introduzione della norma contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 4368, che prevede il semplice parere del consiglio regionale nel caso di modifiche dello statuto della regione, non è stata sollecitata dalla regione Valle d'Aosta che, anzi, ha manifestato la sua assoluta contrarietà a modificare la formulazione vigente dello statuto in una direzione che non sia quella contenuta nell'emendamento 2.4. Sulla formulazione di questo emendamento si registra un unanime consenso delle forze politiche valdostane e di tutti gli organi rappresentativi della regione, nonché l'avviso favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ricordata quindi la prassi, che si è consolidata dal 1948 ad oggi, di concordare con il consiglio regionale della Valle d'Aosta le modifiche da introdurre allo statuto, rileva la gravità dell'atto che si sta per compiere, ossia l'introduzione di modifiche allo statuto che non trovano il consenso degli organi rappresentativi della regione.

Il senatore ANDREOLLI, anche alla luce delle difficoltà che sta incontrando l'*iter* del provvedimento in titolo, ritiene che dovrebbe essere attentamente valutata, da parte del relatore e del rappresentante del Governo, l'opportunità di accogliere l'emendamento 2.4, anche se potrebbero essere introdotte correzioni a quanto ivi previsto al fine di impedire improprie forme di veto alle modifiche statutarie.

Il senatore GUBERT, nel preannunciare la sua intenzione di fare propri gli emendamenti 2.14, 2.1 e 2.9, ricorda che l'*iter* del disegno di legge di revisione del Titolo V della parte II della Costituzione procede a rilento. Dunque, reputa opportuno introdurre subito, in questa sede, il principio secondo il quale le modifiche degli statuti speciali devono essere adottate di intesa con le regioni interessate.

Il relatore VILLONE ribadisce invece la sua contrarietà a introdurre norme che vadano oltre l'ordinamento delle regioni a statuto speciale, incidendo sul più complessivo assetto dei rapporti tra lo Stato e le regioni. Ricorda infatti che il disegno di legge in esame è stato elaborato dalla Camera dei deputati sulla base di un confronto con le regioni a statuto speciale, mentre le previsioni che incidono più complessivamente sul sistema delle autonomie e sui suoi rapporti con i livelli di governo centrale avrebbero dovuto, a suo avviso, essere elaborate sulla base di un confronto con tutte le regioni interessate.

Su proposta del senatore SCHIFANI la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.11 e 2.16.

Il senatore GUBERT dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.14 che, in assenza del proponente, fa proprio. Ritiene infatti inopportuno qualificare il Presidente della giunta provinciale «Presidente della regione». Questa qualifica infatti incide negativamente sul ruolo del Presidente del consiglio provinciale che, a suo avviso, non può essere collocato in una posizione inferiore rispetto al vertice dell'Esecutivo.

Il senatore ANDREOLLI osserva che già oggi la rappresentanza legale della regione è affidata dallo statuto al Presidente della giunta.

Il senatore DIANA osserva invece che il Presidente del Consiglio non può essere ritenuto organo che riassume in sé le attribuzioni del Consiglio medesimo, mentre il Presidente della giunta è sicuramente l'organo di vertice dell'esecutivo provinciale.

Dopo una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento del senatore BESOSTRI, il relatore VILLONE ricorda che l'emendamento 2.14 ha un contenuto più ampio della previsione oggetto dei rilievi critici mossi dal senatore Gubert.

Anche il senatore PINGGERA dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento che priverebbe di sostanziale contenuto il provvedimento in esame per quanto riguarda lo statuto della Val d'Aosta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.14 non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente VILLONE comunica che l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 4542 (Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale) e 4538 (Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, approvato dalla Camera dei deputati).

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione sarà convocata per una seduta ulteriore alle ore 21 di oggi con l'ordine del giorno già diramato ed integrato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**537<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente VILLONE fa presente che è stata segnalata dalla presidenza della Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento l'opportunità di procedere ad un momento di confronto informale tra le due commissioni sul tema della riforma elettorale e delle connesse riforme istituzionali. Propone pertanto che nella giornata di martedì 6 giugno si riuniscano, informalmente, gli uffici di presidenza delle due commissioni integrati dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

La Commissione conviene con la proposta avanzata dal Presidente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

**(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CADDEO ed altri** – *Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

**(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ANDREOLLI ed altri.** – *Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

**(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo**

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4368, assunto come testo base, articolo relativo allo Statuto della Valle d'Aosta.

Il relatore VILLONE ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 2.2 che prevede l'eliminazione del riferimento, quale limite alla potestà legislativa in materia di organizzazione della forma di governo regionale, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. L'eliminazione di questo riferimento non può, a suo avviso, essere operata con riguardo al solo statuto valdostano, ma dovrebbe essere oggetto di una più approfondita e sistematica valutazione che non può essere operata in occasione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRANCESCHINI esprime un parere conforme a quello del relatore osservando che il richiamo ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica deve essere inteso come limitato ai soli principi di carattere costituzionale. Ricorda, inoltre, che la formula in esame è già presente nello Statuto della Valle d'Aosta, quale limite generale alla potestà legislativa regionale.

Il relatore VILLONE concorda con questa lettura osservando che in alcun modo, facendo riferimento a questa clausola, si può incidere sulla libera determinazione da parte della regione della propria forma di governo.

Il senatore DONDEYNAZ ritiene invece che il riferimento ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica possa limitare la possibilità di scelta da parte della regione della propria forma di governo. Al riguardo ricorda le molte controversie interpretative cui sta dando luogo il richiamo, contenuto nel primo comma del nuovo articolo 122 della Costituzione, ai principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica quale limite della potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario in materia elettorale.

Il relatore VILLONE a quest'ultimo proposito osserva che dall'eventuale mancata adozione della legge di principio prevista nel primo comma dell'articolo 122 della Costituzione non si può far discendere a suo avviso alcun limite alla potestà delle regioni, le quali potranno adottare le proprie

leggi elettorali estraendo i principi dalla legislazione nazionale vigente che oggi regola l'elezione dei consigli regionali. Più in generale, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, ritiene che dalla disposizione, oggetto dell'emendamento soppressivo 2.2, non possa ricavarsi alcun limite puntuale alla potestà della regione di scegliere la forma di governo che ritiene più opportuna.

Il sottosegretario FRANCESCHINI osserva invece che è improprio fare riferimento a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, che contiene non già un generico rinvio ai principi dell'ordinamento, ma fa riferimento puntualmente ad una legge della Repubblica la quale deve fissare principi fondamentali.

Il senatore BESOSTRI afferma che la proposta di eliminare i principi fondamentali dell'ordinamento quale vincolo alla potestà delle regioni a statuto speciale nella determinazione della propria forma di governo, è oggetto di una pluralità di emendamenti, riferiti ciascuno ai singoli articoli del disegno di legge in esame. Trattandosi quindi di una questione generale propone che ne venga accantonato l'esame, ovvero, in alternativa, che si precisi che si tratta non di semplici principi, ma di principi «fondamentali».

Il relatore VILLONE, nel ribadire il proprio parere contrario, ricorda che quello dei principi dell'ordinamento giuridico è un limite già oggi presente negli statuti speciali con riferimento alla potestà legislativa primaria delle regioni. Sull'estensione e le caratteristiche di questo limite vi è una consolidata giurisprudenza costituzionale; ritiene quindi inopportuno introdurre negli statuti una nuova nozione quale quella di principi fondamentali.

Al senatore DONDEYNAZ il quale osserva che proprio questa clausola ha permesso la compressione e l'impropria delimitazione della potestà legislativa primaria della regione Valle d'Aosta, il relatore VILLONE replica che la clausola dei principi dell'ordinamento – a differenza di quella delle riforme economiche e sociali – non ha mai determinato significative compressioni dell'autonomia regionale. Segnala quindi che l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede, nel suo complesso, una procedura che garantisce l'autonomia regionale nell'elaborazione della legge che disciplina la forma di governo, rispetto alla ordinaria potestà primaria attribuita dallo statuto alla regione in varie materie.

Fermo restando l'accantonamento degli emendamenti 2.11 e 2.16, l'emendamento 2.2, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 2.15, il senatore ROTELLI ribadisce, con riferimento all'emendamento

2.1, l'inopportunità di utilizzare in un testo legislativo l'espressione «forma di governo», che è una nozione di carattere scientifico.

Il relatore VILLONE, pur riconoscendo l'improprietà dell'uso di questa formula, esprime un parere contrario sull'emendamento, rilevando che questa espressione è oramai utilizzata in testi legislativi anche di rango costituzionale. Invita conseguentemente il senatore Rotelli a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.9.

Il senatore ROTELLI ritira quindi gli emendamenti 2.1 e 2.9.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.10, sul quale il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara il proprio voto contrario richiamando il presentatore a tener conto dei vincoli di maggioranza che, alla Camera, nonostante la contrarietà della propria parte politica a eliminare per la Valle d'Aosta la normativa transitoria, hanno indotto il Gruppo dei Verdi a ritirare emendamenti volti a mantenere la norma transitoria medesima. Venendo a considerare l'emendamento 2.10 ribadisce la propria contrarietà ritenendo opportuno lasciare il massimo spazio al ricorso allo strumento del *referendum*, a difesa delle minoranze nel procedimento di approvazione della legge regionale che dovrà determinare la forma di governo.

Ai rilievi del senatore Lubrano replica il senatore DONDEYNAZ ricordando che il rappresentante della Valle d'Aosta alla Camera dei deputati ha votato contro l'approvazione dell'articolo in esame.

Il senatore ANDREOLLI manifesta perplessità su quanto previsto dal quarto capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, mentre il senatore PINGGERA, pur ritenendo meritevole di accoglimento l'emendamento 2.10, ribadisce la necessità di non modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione.

Il relatore VILLONE osserva che lo spirito che sottende la disposizione oggetto dell'emendamento soppressivo 2.10, è quello di garantire il massimo spazio agli strumenti di democrazia diretta nel procedimento di elaborazione di leggi che dovranno definire la forma di governo della regione; si tratta di uno spirito che più generalmente pervade il provvedimento in titolo e motiva anche il distacco dal modello previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Il senatore BESOSTRI osserva che se l'emendamento 2.10 fosse approvato, tutte le leggi che incidono sulla forma di governo, anche se approvate da un'ampia maggioranza dei componenti del consiglio, dovrebbero essere comunque sottoposte a *referendum* approvativo, secondo

quanto previsto dal terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame.

Concordano con questa osservazione il senatore PASTORE, il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCHESCHINI, mentre il senatore ROTELLI, pur condividendo questa interpretazione, osserva che non si deve a suo avviso ritenere un modello intoccabile quello previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Infatti, a suo avviso, nei procedimenti di revisione costituzionale dovrebbe essere garantita la più ampia possibilità di partecipazione popolare attraverso lo strumento referendario.

Il senatore DONDEYNAZ, alla luce di questi rilievi, ritira l'emendamento 2.10, preannunciando la presentazione di un emendamento, in occasione dell'esame in Assemblea, volto a riprodurre, con riferimento al procedimento di approvazione della legge prevista dal primo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, la formula dell'ultimo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI formulano quindi un parere contrario sull'emendamento 2.8, sul quale la senatrice PASQUALI dichiara invece il proprio voto favorevole trattandosi di una disposizione volta ad eliminare la previsione dello statuto valdostano che subordina ad un determinato periodo di permanenza sul territorio regionale, l'esercizio del diritto di voto. Si tratta, a suo avviso, di una previsione antiquata che non ha più ragione di essere mantenuta.

Il senatore PINGGERA dichiara invece il proprio voto contrario, come anche il senatore LUBRANO DI RICCO, che preannuncia il suo voto contrario su tutti gli emendamenti al disegno di legge in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.8 non è approvato dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, anche l'emendamento 2.5 è respinto dalla Commissione.

Il senatore DONDEYNAZ, come preannunciato, ritira l'emendamento 2.13, segnalando tuttavia che l'articolo 2, approvato dalla Camera continua a fare riferimento all'istituto del giudice conciliatore oramai non più presente nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il senatore ANDREOLLI, in proposito, ricorda che l'introduzione dell'istituto del giudice di pace ha condotto la regione Trentino Alto-Adige ad adottare una legge interpretativa, che ha adeguato la desueta previsione statutaria che faceva riferimento al giudice conciliatore.

Il relatore VILLONE, alla luce dei rilievi emersi, ritiene che la questione potrà essere affrontata più approfonditamente in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore ROTELLI in assenza del proponente fa proprio l'emendamento 2.12 che evidenzia a suo avviso l'incongruenza della disposizione statutaria che prevede la possibilità di rimozione per il compimento di atti contrari alla Costituzione o di reiterate e gravi violazioni di legge, del presidente della regione solo nel caso in cui questo sia eletto a suffragio universale diretto.

Il senatore DONDEYNAZ osserva che questa previsione si limita ad integrare quanto già previsto dall'articolo 48 dello statuto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.12 non è approvato dalla Commissione.

Il senatore DONDEYNAZ dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.3, che mira a sopprimere una previsione indefinita la cui applicazione potrebbe risolversi in una impropria compressione dell'autonomia regionale.

Sull'emendamento formulano un parere contrario il relatore VILLONE ed il sottosegretario FRANCESCHINI, il quale osserva che, in assenza di questa previsione, per le medesime ragioni di sicurezza nazionale potrebbe essere sciolto il Consiglio senza che invece si possa procedere alla rimozione del Presidente.

Il senatore ROTELLI rileva invece l'improprietà dell'uso dell'aggettivo «nazionale», che dovrebbe essere più opportunamente sostituito con il riferimento alla sicurezza della Repubblica.

L'emendamento 2.3, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il RELATORE ribadisce quindi il proprio parere contrario sull'emendamento 2.4. Si tratta della proposta più significativa fra quelle presentate dal senatore Dondeynaz, volta a sancire il carattere pattizio del legame tra le regioni a statuto speciale e lo Stato. A suo avviso, l'opportunità di costituzionalizzare, e quindi irrigidire un tale meccanismo, dovrebbe essere valutata tenendo conto delle esigenze dell'intero sistema delle autonomie. La sede più opportuna, dunque, per esaminare una tale questione è quella della revisione costituzionale della complessiva disciplina delle autonomie regionali.

Il sottosegretario FRANCESCHINI concorda con questa valutazione ritenendo più opportuno esaminare la questione con riferimento alla revi-

sione dell'articolo 116 della Costituzione, di cui si discute nell'ambito del più complessivo esame, presso l'altro ramo del Parlamento, della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Il senatore DONDEYNAZ ritiene invece che l'aver previsto, nel testo in esame, che nel procedimento di revisione dello statuto il consiglio regionale debba essere solo «sentito», rappresenta un sicuro arretramento rispetto alla prassi che si è andata consolidando dal 1948 ad oggi secondo la quale le modifiche dello statuto valdostano sono sempre adottate d'intesa con gli organi rappresentativi della regione.

Il relatore VILLONE non ritiene invece che la soluzione contenuta nell'articolo in esame costituisca un arretramento rispetto alla disciplina statutaria vigente, che non prevede alcuna forma di consultazione della regione nei procedimenti di revisione statutaria.

Il senatore PINGGERA, pur condividendo l'intento dell'emendamento, nell'auspicare una sollecita definizione del provvedimento in titolo, preannuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore TAROLLI annuncia invece il proprio voto favorevole sull'emendamento, ritenendo insoddisfacenti e poco coerenti le argomentazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il relatore VILLONE ribadisce l'improprietà di questa previsione. L'introduzione infatti di un meccanismo d'intesa deve essere valutata tenendo presente la complessità delle materie regolate dagli statuti speciali; non tutte possono essere infatti a suo avviso disciplinate subordinatamente alla preventiva intesa con le regioni interessate. Una tale considerazione dovrebbe essere attentamente valutata dall'altro ramo del Parlamento, che si accinge ad esaminare la revisione dell'articolo 116 della Costituzione.

Il senatore ANDREOLLI, pur apprezzando le considerazioni svolte dal Presidente, ritiene che, alla luce delle difficoltà che sta incontrando la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, debba essere valutata l'opportunità di dare un chiaro segnale di attenzione ai problemi delle regioni a statuto speciale. Anche alla luce, quindi, delle dichiarazioni del sottosegretario Franceschini in merito alla revisione dell'articolo 116 della Costituzione, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore ROTELLI ritiene inopportuno cristallizzare la natura patizia dei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale; tuttavia, si dichiara perplesso sulle considerazioni svolte dal Presidente secondo le quali la formulazione in esame – che prevede un intervento consultivo della regione interessata – costituisca un miglioramento delle posizioni delle re-

gioni a statuto speciale. Nel condividere quindi le valutazioni del sottosegretario Franceschini, ritiene che questa non sia la sede opportuna per esaminare la questione, che dovrebbe essere valutata tenendo conto delle esigenze e delle aspettative di tutte le regioni.

A quest'ultimo proposito il senatore DONDEYNAZ dichiara di non avere obiezioni all'estensione del meccanismo dell'intesa a tutte le regioni, anche quelle ordinarie. Richiamata quindi nuovamente la posizione assunta dal Governo in occasione dell'esame della revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, dichiara di ritenere sorretta da motivazioni meramente politiche la posizione assunta dal relatore e dal rappresentante del Governo, con riferimento all'emendamento 2.4.

Il relatore VILLONE ribadisce di ritenere necessaria una più approfondita e ampia valutazione del meccanismo dell'intesa, la cui introduzione dovrebbe essere oggetto di un ponderato esame che tenga conto delle esigenze di tutte le regioni e del sistema nel suo complesso. Ritiene comunque che l'attenzione che si sta concentrando sulle attribuzioni ed il ruolo delle regioni a statuto speciale, sia il sicuro segno di una presa di coscienza del problema della specialità.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, ricordato lo stato dell'*iter* del disegno di legge di revisione del titolo V, parte seconda della Costituzione, fa presente che gli emendamenti riferiti alla nuova formulazione dell'articolo 116 della Costituzione, sono stati discussi solo nella sede del comitato dei nove e non sono stati ancora valutati ed esaminati nella sede dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Ribadisce comunque l'improprietà di introdurre modifiche al sistema di revisione degli statuti in una sede che non sia quella della revisione delle disposizioni della Costituzione.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, riguardante lo Statuto della regione Sardegna.

Accantonato l'emendamento 3.5, l'emendamento 3.7 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore ROTELLI ritira quindi gli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il relatore VILLONE illustra quindi l'emendamento 3.12 volto a sopprimere la lettera q) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce, nello statuto, una procedura d'intesa con la regione Sardegna per le revisioni delle disposizioni che incidono sui rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni. Questa materia è in parte decostituzionalizzata, rinviando lo statuto a leggi ordinarie. Sottoporre e condizionare alla previa intesa della regione queste leggi si risolverebbe nell'introduzione di un meccanismo, che non potrebbe essere esteso a tutte le regioni, senza mettere in discussione gli equilibri stessi della finanza pubblica. Reputa quindi inopportuno irrigidire in norme costituzionali procedure di sostanziale intesa ed accordo che nei fatti si sono venute sviluppando tra regioni a statuto speciale e lo Stato. Interventi in questa delicata materia non possono che avere ad oggetto l'articolo 119 della Costituzione, la cui revisione costituisce il nodo più complesso della riforma in senso federale dell'ordinamento.

Il senatore ROTELLI ritiene che le argomentazioni svolte dal Presidente siano argomentazioni di puro fatto. Tuttavia ribadisce la propria contrarietà all'introduzione di meccanismi d'intesa tra Stato e regioni che, se valutati positivamente, dovrebbero essere estesi, per coerenza, a tutte le regioni. Reputa infatti incomprensibile la posizione di privilegio di cui continuano a godere le regioni a statuto speciale rispetto alle regioni a statuto ordinario.

Il relatore VILLONE ricorda che le regioni a statuto ordinario non godono di alcuna garanzia costituzionale quanto all'attribuzione delle risorse finanziarie, la cui disciplina è tutta rimessa al legislatore nazionale. Solo lo statuto del Trentino Alto-Adige prevede un meccanismo d'intesa per la definizione della legislazione che tocca le risorse finanziarie della regione, mentre per la Valle d'Aosta un analogo meccanismo è previsto dallo statuto solo in via transitoria anche se si è cristallizzato negli anni ben oltre l'ambito temporale definito dallo statuto. Per le altre regioni a statuto speciale non sono previste disposizioni di rango costituzionale che condizionino all'intesa la modifica della legislazione in materia di risorse finanziarie. La questione dunque deve essere a suo avviso affrontata non con riferimento a singole regioni – come invece previsto dalla disposizione oggetto dell'emendamento 3.12 – ma con un'attenzione più generale all'intero sistema delle autonomie e agli equilibri finanziari del bilancio pubblico.

Il senatore CABRAS chiede l'avviso del Governo sull'emendamento del relatore, mentre il senatore DONDEYNAZ preannuncia il suo voto contrario.

Il sottosegretario FRANCESCHINI formula un parere favorevole sull'emendamento 3.12, rilevando la necessità di considerare nel suo complesso la materia dei rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto spe-

ziale anche tenendo conto della non uniformità della disciplina statutaria vigente.

Il senatore BESOSTRI, segnalando l'importanza dell'emendamento in esame, la cui approvazione modificherebbe in modo significativo il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno garantire un ulteriore spazio di riflessione prima di procedere alla votazione.

Il relatore VILLONE ribadisce la propria contrarietà ad introdurre, con il disegno di legge in esame, disposizioni che incidano – come quella oggetto dell'emendamento soppressivo 3.12 – sugli equilibri complessivi del sistema delle autonomie. L'introduzione di un sistema pattizio tra Stato e regioni per la definizione della normativa finanziaria, impone una riflessione più approfondita che non può essere svolta in occasione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore CABRAS osserva che una modifica, quale quella proposta dal relatore, al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, porrebbe in capo al relatore e al Governo la responsabilità di rallentare l'*iter* dell'intero provvedimento. Si tratta infatti di una modifica sulla quale non vi è la sicurezza di un accordo che ne garantisca l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Chiede dunque di rinviare la votazione dell'emendamento 3.12 per un'ulteriore riflessione.

Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la necessità di una rapida definizione del provvedimento in titolo, ritiene che la preannunciata modifica alla norma transitoria relativa alle elezioni per la provincia di Trento sembra rendere inevitabile una ulteriore lettura del disegno di legge in esame, in sede di prima deliberazione, da parte della Camera dei deputati. Rinnovando il suo impegno di mantenere in un numero quanto possibile contenuto le modifiche da introdurre al testo, crede che si stia avvicinando il momento di decidere e definire con nettezza i tempi per la definitiva approvazione del medesimo, così da garantire l'applicazione delle disposizioni relative allo statuto siciliano in occasione del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale.

Il relatore VILLONE nell'accogliere la richiesta di rinviare a domani la votazione dell'emendamento 3.12, ne preannuncia comunque la rappresentazione in occasione dell'esame in Assemblea, nel caso di una sua mancata approvazione da parte della Commissione, cosicché l'Assemblea possa essere investita delle ragioni, a suo avviso essenziali, che lo motivano. Ribadisce comunque il suo impegno di definire entro giovedì 1° giugno in Commissione l'*iter* del provvedimento, passando, se necessario, ad esaminare e porre in votazione le proposte di stralcio delle disposizioni che non riguardano lo statuto della regione Sicilia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente VILLONE avverte che la seduta della Commissione di domani mercoledì 31 maggio 2000, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 23,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368****Art. 2.**

*Stralciare l'articolo.*

**2.11**

SCHIFANI, PASTORE

*Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, 3, 4 e 5.*

**2.16**

TAROLLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**2.14**

MARCHETTI, GUBERT

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo rigo, sopprimere le parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».*

**2.2**

DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione del Consiglio della Valle» fino a: «con le predette cariche».*

**2.15**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sesto rigo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente,».*

**2.1**

ROTELLI, GUBERT

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, settimo rigo, sopprimere la parola: «specificatamente».*

**2.9**

ROTELLI, GUBERT

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il quarto capoverso.*

**2.10**

DONDEYNAZ

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è soppresso.*

**2.8**

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, lettera h), sopprimere la cifra: «30».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: «l'articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum».*

**2.5**

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) Sostituire l'articolo 41 con il seguente: "TITOLO VII – *Ordinamento degli uffici del giudice di pace.* – Art. 41. L'istituzione degli uffici del giudice di pace nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità stabilite con legge della regione. Il presidente della Giunta provvede anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

**2.13**

DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».*

**2.12**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «la rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del consiglio della Valle».*

**2.3**

DONDEYNAZ

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo delle Camere, sono trasmessi al consiglio della Valle, che si esprime, entro due mesi, ai fini dell'intesa"».

**2.4**

DONDEYNAZ

*Sopprimere il comma 2.*

**2.6**

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario».

**2.7**

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

### **Art. 3.**

*Stralciare l'articolo.*

**3.5**

SCHIFANI, PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3.7**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, settimo rigo, sopprimere le parole: «la forma di governo della Regione e, specificatamente,».*

**3.1**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «specificatamente».*

**3.4**

ROTELLI

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: «le modalità di elezione» fino a: «dei componenti della Giunta regionale».*

**3.8**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».*

**3.9**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «eletto a suffragio universale e diretto» nonché le parole: «e lo scioglimento del Consiglio regionale».*

**3.10**

MARCHETTI

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».*

**3.11**

MARCHETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

**3.12**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**3.6**

MARCHETTI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**3.2**

MELONI

*Sopprimere il comma 4.*

**3.3**

MELONI

#### **Art. 4.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di Vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale e ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un

anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro né inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la gradua-

toria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, all'interno della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata al numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata al numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante

a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il Presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2) e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinate alla lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10) è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

*f*) si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.»

**4.100**

IL RELATORE

### **Art. 5.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

**5.12**

IL RELATORE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**294<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente BOCO informa che nei giorni scorsi era stato previsto di dedicare la seduta odierna alle comunicazioni del ministro Dini sulle priorità del Governo in politica estera. Successivamente l'andamento dei lavori del Senato nella scorsa settimana ha determinato l'impossibilità di mantenere questo impegno, dal momento che sarà necessaria la presenza dei senatori in Assemblea sin dalle ore 16,00. Pertanto il ministro Dini ha inviato al presidente della Commissione una lettera in cui si rammarica di non poter svolgere le suddette comunicazioni in un altro giorno della corrente settimana, a causa di precedenti impegni, e conferma la sua disponibilità a intervenire in Commissione nella data che potrà essere quanto prima concordata. Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4530) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999***  
(Esame)

Riferisce alla Commissione la senatrice SQUARCIALUPI, la quale ricorda che con il referendum svoltosi lo scorso 21 maggio il popolo svizzero ha approvato i sette accordi sottoscritti dal suo Governo e dalla Comunità Europea, fra cui l'accordo che oggi è all'esame della Commissione. Quest'ultimo è l'unico che dovrà essere ratificato anche dai

quindici Stati membri, oltre che dalla Comunità, dal momento che disciplina anche materie non comunitarizzate, come la sicurezza sociale. Gli altri accordi, non meno importanti, riguardano settori di notevole importanza per l'Unione Europea e per la controparte svizzera, come l'agricoltura, gli appalti pubblici, la ricerca, il mutuo riconoscimento delle certificazioni, i trasporti terrestri ed aerei.

Nel complesso viene recepito l'*acquis* comunitario in importanti settori dell'attività economica, finora non coperti dai precedenti accordi stipulati da lungo tempo dalla Svizzera e dalla Comunità Europea. Peraltro si è evitato di far confluire tutte le disposizioni in un solo accordo di associazione, per evitare di provocare le stesse reazioni politiche e psicologiche che portarono alla bocciatura dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in occasione del *referendum* svoltosi nel dicembre 1992. Il basso profilo che si è opportunamente seguito in questa vicenda ha certamente contribuito al buon esito della consultazione, in cui il 67 per cento dei votanti ha approvato i sette accordi – sottoposti a una votazione unitaria per espressa richiesta dell'Unione Europea – e soltanto nel Canton Ticino vi è stata una netta prevalenza dei voti contrari.

Nel complesso il popolo svizzero ha dato un chiarissimo segnale della sua volontà di rompere l'autoisolamento del paese, divenuto ormai anacronistico nell'era della globalizzazione economica. A sua volta, anche il Parlamento Europeo ha recentemente votato una risoluzione con cui si approva la ratifica dei sette accordi da parte della Comunità. Esistono quindi tutte le condizioni di ordine generale perché gli Stati membri procedano con celerità alla ratifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, affinché possa entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2001.

Quanto al contenuto di tale accordo, si prevede una progressiva liberalizzazione dello stabilimento in Svizzera dei lavoratori provenienti dai paesi comunitari, dopo una fase transitoria in cui quel paese manterrà un sistema di contingenti. Dal tredicesimo anno la libera circolazione sarà completa, fatta salva la possibilità di adottare misure di salvaguardia solo se concordate in un comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo. Anche per la sicurezza sociale è prevista la piena applicazione dell'*acquis* comunitario dopo un periodo transitorio di sette anni. Si è infine convenuta la parificazione dei titoli di studio, al fine di consentire l'esercizio di attività lavorative adeguate al titolo di studio conseguito in uno degli Stati parte dell'accordo.

Il presidente BOCO dà lettura dei pareri favorevoli con osservazioni trasmesse dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, che hanno rispettivamente rilevato l'opportunità di mantenere l'accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale e l'insussistenza di oneri finanziari, nel presupposto che le spese per le riunioni del comitato misto debbano gravare sugli ordinari capitoli di bilancio.

Il senatore SCALFARO giudica positivamente la svolta nell'atteggiamento della Svizzera verso l'Unione Europea, ritenendo ormai superato e

contrario agli interessi della stessa confederazione elvetica l'isolamento finora mantenuto. In particolare, l'accordo sulla libera circolazione delle persone rappresenta un progresso fondamentale per i lavoratori transfrontalieri e per quanti desiderano trasferirsi in Svizzera dai paesi comunitari. Per comprendere la portata dei cambiamenti intervenuti, basti pensare che negli anni del dopoguerra le famiglie dei lavoratori piemontesi emigrati in Svizzera non potevano seguirli, venendosi così a trovare in una situazione di grande disagio.

Il senatore ANDREOTTI si rallegra per il risultato complessivo del referendum svoltosi in Svizzera il 21 maggio, ma esprime il dubbio che la prevalenza dei voti contrari nel Canton Ticino possa comportare qualche limitazione all'applicazione dell'accordo in quella regione.

Il presidente BOCO rileva che il voto contrario nel Canton Ticino si spiega con la sua peculiare situazione geografica ed economica, che determina ovvie preoccupazioni in alcuni strati sociali. Peraltro anche la popolazione ticinese riceverà non pochi benefici dall'accordo: basti pensare ai numerosi studenti che frequentano le università italiane, ma che finora non avrebbero potuto avvalersi del diploma di laurea, non riconosciuto in Svizzera. Nel valutare gli orientamenti dell'opinione pubblica elvetica, si deve inoltre considerare che non sempre i partiti hanno verso l'integrazione europea lo stesso atteggiamento delle omologhe forze politiche nei paesi confinanti: gli ecologisti, ad esempio, sono stati a lungo contrari alle intese con l'Unione Europea, ma negli ultimi tempi si registra un'evoluzione della loro linea politica.

La relatrice SQUARCIALUPI fa presente al senatore Andreotti che il voto nel Canton Ticino non avrà conseguenze sull'applicazione dell'accordo, che non dipende dalle autorità locali ma dagli organi della confederazione. Concorda poi con i senatori che hanno sottolineato la portata epocale degli accordi e, in particolare, sottolinea l'aspetto estremamente innovativo dell'intesa sui trasporti stradali, che probabilmente ha determinato un diverso orientamento in quella parte dell'elettorato svizzero che più ha a cuore la tutela dell'ambiente.

Infatti questo accordo consente alla Svizzera di introdurre una tassa non discriminatoria sui TIR di qualsiasi nazionalità che attraversano il territorio svizzero e, contemporaneamente, di incentivare il trasporto su rotaie. A tal fine la confederazione intende spendere nei prossimi anni il corrispettivo di 49.000 miliardi di lire per la costruzione di due grandi gallerie ferroviarie sotto il Gottardo e il Sempione, lunghe rispettivamente 58 e 37 chilometri.

Il sottosegretario RANIERI concorda con la Relatrice circa l'opportunità di un rapido *iter* parlamentare, che consenta all'Italia di depositare lo strumento di ratifica nei prossimi mesi. Sottolinea poi la portata storica dei sette accordi sottoscritti in Lussemburgo nel giugno 1999 e recentemente

approvati dal popolo svizzero, con un voto che ribalta il risultato del *referendum* del 1992, in cui peraltro i contrari allo Spazio economico europeo prevalsero di strettissima misura sui favorevoli . Lo storico voto del 21 maggio scorso dimostra che la nuova generazione elvetica è favorevole a una progressiva integrazione nell'Unione Europea, anche se non è realistico prevedere che si possa iniziare un negoziato per la piena adesione prima delle prossime elezioni politiche generali, che si terranno nel 2003.

Il presidente BOCO, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato alla Relatrice di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**355<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e Grandi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL PIANO DI RIASETTO DELL'ENTE TABACCHI ITALIANI*

Il senatore CASTELLANI sollecita lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul piano di riassetto dell'ETI, già deliberata dalla Commissione, e resa quanto mai urgente dall'avvio da parte dell'Ente tabacchi del piano di ristrutturazione aziendale.

Il Presidente GUERZONI fa presente di aver già sottoposto la questione al ministro Del Turco e che pertanto l'indagine conoscitiva, con le audizioni già programmate, potrà essere svolta dopo aver acquisito la disponibilità del Ministro.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4336) Misure in materia fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il Presidente GUERZONI propone di esaminare gli emendamenti aggiuntivi proposti dal Governo dopo aver concluso l'esame di tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare, essendo ininfluenza la circostanza della collocazione degli emendamenti del Governo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il Presidente GUERZONI avverte che si passerà all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Si dà per illustrato l'emendamento 4.1 del Governo, sul quale esprime parere favorevole il RELATORE.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 viene approvato.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame di emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

In conseguenza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, il Presidente GUERZONI dichiara inammissibili gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.14, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.28, 4.0.29, 4.0.30, 4.0.31, 4.0.44, 4.0.45, 4.0.46, 4.0.48, 4.0.49 e 4.0.50.

Ricorda inoltre che il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.10 è condizionato, ai sensi del citato articolo 81, alla soppressione del comma 5 dell'emendamento stesso, da considerarsi conseguentemente dichiarato inammissibile.

Il senatore CASTELLANI chiede che l'emendamento 4.0.1 sia accantonato, per esaminarlo congiuntamente all'emendamento 3.0.110, di iniziativa governativa, di analogo contenuto.

Accogliendo tale richiesta, il Presidente GUERZONI dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1.

Il senatore BONAVITA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, relativi alla disciplina degli studi di settore, facendo presente che essi risolvono questioni già affrontate in via interpretativa.

Il presidente GUERZONI dichiara assorbiti gli emendamenti 4.0.15 e 4.0.16 in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 3.0.31.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 4.0.22, finalizzato a prevedere una specifica disciplina fiscale per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistiche e recettive al proprio personale dipendente.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 4.0.23 (al quale aggiunge la firma) e 4.0.24, finalizzati a prevedere l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili, rispettivamente, per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo espropriativo secondo le previsioni degli strumenti urbanistici e per gli immobili per i quali sia previsto un vincolo alla disponibilità da parte di provvedimenti amministrativi; i due emenda-

menti trovano motivazione nella necessità di esentare dal pagamento di imposta un bene il cui valore si riduce in relazione ai vincoli posti dalle autorità amministrative.

Il presidente GUERZONI dichiara improponibili gli emendamenti 4.0.34, limitatamente al comma 2, e 4.0.39, limitatamente al secondo periodo del comma 1, in quanto modificano in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 4.0.33, che costituisce una proposta subordinata all'approvazione dell'emendamento 4.0.27, volto ad abrogare il comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, concernente disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

Anche l'emendamento 4.0.35 è finalizzato a rendere deducibile dal reddito d'impresa le erogazioni liberali per importo non superiore a lire 500 mila a favore di associazioni sportive dilettantistiche.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 4.0.36, di contenuto analogo al precedente.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 4.0.37, finalizzato sostanzialmente a elevare il limite degli importi al di sotto dei quali le società sportive dilettantistiche non sono tenute a svolgere una serie di adempimenti formali e contabili. Egli si dichiara poi disponibile a modificare il limite proposto, nel caso il Governo volesse formulare sull'emendamento un parere favorevole.

Il senatore CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.0.39, per la parte proponibile, sostanzialmente analogo al precedente.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 4.0.40 che interviene sulla stessa materia, proponendo un importo diverso.

Il senatore PASQUINI illustra congiuntamente gli emendamenti 4.0.41, 4.0.42 e 4.0.43, sottolineando la necessità di modificare la disciplina recata dalla legge n. 133 del 1999 in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sollevando tali associazioni da una serie di adempimenti formali che appaiono sostanzialmente inutili e non rapportati alla consistenza degli imponibili estremamente modesti.

Intervenendo su tali ultimi emendamenti in materia di attività sportive dilettantistiche il senatore BOSELLO si dichiara estremamente preoccupato per la frammentarietà e la disorganicità che caratterizza sempre più il sistema tributario.

Infine, vengono dati per illustrati tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il relatore BONAVITA chiede di accantonare momentaneamente l'emendamento 4.0.2, da lui presentato, al fine di verificarne la opportunità alla luce del termine per la redazione dei bilanci da parte degli enti locali, ormai decorso.

Non facendosi osservazioni l'emendamento 4.0.2 viene accantonato.

Analogamente, il RELATORE chiede che sia accantonato l'emendamento 4.0.10, osservando che la condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente concerne una parte essenziale della proposta modificativa.

Anche l'emendamento 4.0.10 viene accantonato.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.13 e 4.0.47. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 4.0.22. Egli motiva poi il parere contrario sugli emendamenti 4.0.23 e 4.0.24, non condividendo la proposta di esentare dall'ICI le aree fabbricabili sottoposte a vincolo espropriativo ovvero gli immobili vincolati. Si rimette infine al Governo sull'emendamento 4.0.25. Su tutti gli emendamenti che si riferiscono alla materia delle società sportive dilettantistiche, egli ritiene che le proposte emendative riguardino una questione di grande rilievo, ma per la quale appare opportuno un ulteriore approfondimento. Chiede al Presidente di accantonare momentaneamente tutti gli emendamenti al fine di sottoporre alla Commissione una proposta di sintesi. Egli però specifica che sugli emendamenti 4.0.32 e 4.0.33 il proprio parere è sostanzialmente favorevole.

Accogliendo la proposta del relatore, gli emendamenti da 4.0.26 a 4.0.43 vengono accantonati.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.13, 4.0.25, 4.0.47.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24 (ritenendo sufficiente, per questi ultimi due, l'autonomia impositiva dei Comuni circa la eventuale esenzione o riduzione di aliquota dell'ICI per specifiche situazioni).

Si passa al voto degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, sul quale, in dichiarazione di voto, il senatore D'Alì esprime perplessità sul fatto che l'emendamento trova applicazione per le dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 1999.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 4.0.13, il senatore VENTUCCI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.0.22.

Il sottosegretario D'AMICO motiva il parere contrario su tale emendamento, facendo presente che esso affida la determinazione di una parte del reddito imponibile ad intese tra le parti sociali.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.22 viene respinto.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.0.23 e 4.0.24, ribadendo le motivazioni espresse in sede di illustrazione dei due emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.0.23 e 4.0.24 vengono respinti.

Modificando il parere precedentemente espresso, il relatore si esprime favorevolmente sull'emendamento 4.0.25 che, posto ai voti, viene approvato.

La Commissione accoglie, infine, l'emendamento 4.0.47.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336****Art. 4.**

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali)*

**4.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in merito al regime dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)*

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sostituite con le parole: «del 19 per cento»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta».

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, le parole: «la quota dal 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite con le parole: «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze».

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'im-

posta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

#### 4.0.1

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate.

3. L'articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.».

#### 4.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri)*

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi».

**4.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)*

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 30 marzo 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi non annotati nelle scritture contabili per adeguare i ricavi a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 30 marzo 1999 l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

**4.0.4**

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Aministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

**4.0.5**

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

1. La lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificata:

«*c*) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in Stati o territori diversi da quelli individuati dal decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e dai successivi emanati agli effetti del comma 2-*bis* dell'articolo 2, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;».

2. Al comma 4 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*d*) per i beni e servizi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto si assume il valore corrispondente alle seguenti percentuali del reddito annuo corrisposto in denaro: il 2 per cento per i beni di cui alla lettera *a*), il 4 per cento per i beni di cui alla lettera *c*), il 2 per cento per i beni e servizi diversi dai precedenti.».

3. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) le prestazioni di servizi, compresi quelli di vitto e alloggio, forniti dal datore di lavoro ai dipendenti che prestano la loro attività a bordo di navi, galleg-

gianti, aeromobili, in cantieri o altre strutture ubicate in zone dove manchi l'offerta dei medesimi servizi da parte di terzi;».

4. Il terzultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente: «Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate sono ammesse in detrazione, dietro presentazione di idonea documentazione, fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero.».

5. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori italiani dipendenti operanti nei Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi per la sicurezza sociale, si applicano le retribuzioni convenzionali stabilite nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398.

3-ter. Qualora la retribuzione dovuta ai lavoratori prima del trasferimento nei suddetti Paesi sia superiore rispetto a quelle convenzionali, i contributi dovuti sono calcolati su tale retribuzione e successivamente su quella che sarebbe spettata in caso di prestazione in Italia. Resta fermo che rimane esente da contribuzione ogni maggiore importo riconosciuto in relazione alle diverse condizioni economiche e sociali locali e ai disagi connessi alla nuova sede di lavoro».

6. Il n. 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è abrogato.

7. Il presente articolo entra in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data 31 dicembre 2000».

#### 4.0.6

CASTELLANI Pierluigi, NAPOLI, CIMMINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Alle imprese che sostengono costi per la formazione continua dei propri dipendenti è concesso un credito d'imposta in misura percentuale sull'importo delle spese in base alla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato, secondo le modalità del presente articolo.

2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse finalità con norme dello Stato o delle Regioni. Gli interessati presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa alla quale sono allegati i documenti di giustificazione della spesa sostenuta.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rende nota la data dell'accertamento dell'esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato comunicato tale accertamento non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito d'imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni.

5. Con uno o più regolamenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

- a) le tipologie di spesa ammissibile;
- b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;
- d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;
- e) i casi di revoca dell'agevolazione e le modalità di restituzione.

6. Per il primo anno di applicazione dell'incentivo si utilizzeranno le risorse di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236 del 1993, e, a partire dal 2000, utilizzando le risorse del Fondo sociale europeo all'uopo programmate».

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Alla lettera *a*), comma 2, articolo 6, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «e 2».

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**4.0.8**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Alla lettera *a*), comma 2, articolo 6, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «e 2, qualora l'imposta sostitutiva sia integrata fino a raggiungere l'aliquota del 27 per cento».

2. All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**4.0.9**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso".

2. Il comma 3 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche iscritte all'AIRE del medesimo comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti assolvono il loro debito di imposta in lire italiane.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non è comunque ammessa la ripetizione di quanto pagato».

*Conseguentemente aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. Relativamente alla casa da gioco in Campione d'Italia la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è aumentata del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed è imputata alla somma garantita al comune di Campione d'Italia dall'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso".

2. Il comma 3 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche iscritte all'AIRE del medesimo comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti assolvono il loro debito di imposta in lire italiane.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non è comunque ammessa la ripetizione di quanto pagato».

*Conseguentemente aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. Nel comune di Campione d'Italia a decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 è pari al 2,5 per cento dei corrispettivi garantiti all'amministrazione comunale dall'articolo 31, comma 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e fa carico al bilancio comunale. La tassa è corrisposta *pro quota* in occasione dei pagamenti effettuati dalla gestione del Casinò di Campione d'Italia entro trenta giorni dalla ricezione degli stessi».

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero del comune di Campione d'Italia, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del predetto comune ed aventi domicilio fiscale nel medesimo comune di Campione d'Italia».

**4.0.12**

BESOSTRI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

"3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, l'esecutività della suddetta deliberazione è differita al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".».

**4.0.13**

SARTORI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche alla disciplina del reddito delle imprese ricettive e norme in materia di conferimento di beni immobili alla imprese turistiche)*

1. All'articolo 2, comma 9, lettera *a*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli adibiti ad attività ricettive».

2. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2000, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis*, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-*bis*.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1999 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.

5. Le disposizioni dei commi da 2 a 4 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 3 deve essere corrisposta entro il 30 novembre 2000. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 aprile 2001 e al 30 novembre 2001 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1999 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2000 e che corrisponda l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 nei termini previsti dal comma 6.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1999.

9. Le disposizioni di cui al comma 9 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

10. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento";

b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: "II-*quinquies*). L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda".

11. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".

12. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e nono periodo".

13. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente: "41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa".

14. Le disposizioni dei commi da 10 a 13 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001».

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni integrative dell'articolo 4-quinquies  
della legge n. 228 del 1997)*

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".».

**4.0.15**

SARACCO, MORANDO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni integrative dell'articolo 4-quinquies  
della legge n. 228 del 1997)*

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione".».

**4.0.16**

MANFREDI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile)*

1. Il comma 3 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"3. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento in tutti i casi in cui adeguati accorgimenti tecnici consentano di individuare l'ammontare delle predette spese relative all'utilizzo del servizio radiomobile nell'esclusivo esercizio dell'arte o della professione".

2. Il comma 10-*bis* dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"10-*bis*. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento in tutti i casi in cui adeguati accorgimenti tecnici consentano di individuare l'ammontare delle predette spese relative all'utilizzo del servizio radiomobile nell'esclusivo esercizio dell'impresa".».

**4.0.18**

GAMBINI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 le parole: "50 milioni" sono sostituite con: "60 milioni, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali

ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per società".».

**4.0.19**

BESOSTRI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *a*), aggiungere alla fine del punto 1), dopo la parola: "impresa", le parole: "nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b*) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati;".

2. Conseguentemente, sempre all'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 lettera *b*), sopprimere le parole: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio." e le parole da: "Il predetto limite di 35 milioni" fino a: "rappresentanti di commercio"».

**4.0.20**

BESOSTRI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

«1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

"I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti da operazioni a premio rivolte ai consumatori finali. A tale ritenuta sono soggetti anche i premi delle operazioni a premio rivolte ai dipendenti della promotrice, se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non

supera il valore di lire 10.000.000. Se tale valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto percettore. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta».

**4.0.21**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Alloggio fornito dalle aziende alberghiere ai dipendenti)*

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*d*) per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative".».

**4.0.22**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) le aree fabbricabili sottoposte a vincolo espropriativo secondo le previsioni del piano regolatore generale o degli strumenti attuativi, anche se per le stesse non sia ancora iniziato il relativo procedimento amministrativo di esproprio, salvo decadenza o rimozione del vincolo stesso".

2. Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni pari a lire 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002 sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato. Al-

l'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei fondi destinati a ciascun Comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge».

**4.0.23**

GRILLO, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) gli immobili per i quali sia prevista una limitazione della disponibilità da parte di atti normativi o provvedimenti amministrativi, salvo decadenza o rimozione del vincolo stesso".

2. Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni pari a lire 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002 sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei fondi destinati a ciascun Comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge».

**4.0.24**

GRILLO, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Defiscalizzazione fondi pubblici di anticipazione)*

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti e regolati da leggi speciali dello Stato e delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate».

**4.0.25**

COLLINO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

**4.0.26**

ALBERTINI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

**4.0.27**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Semplificazione degli adempimenti tributari delle associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole: "lire 15.000.000" e al-

l'articolo 2, comma 1 del decreto 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole: "lire 15.000.000".

2. All'articolo 25, comma 7 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "lire 5.000.000" e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "lire 5.000.000".

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le parole: "fatta eccezione per le attività spettacolistiche sportive dilettantistiche».

**4.0.28**

GUBERT

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle parole: "lire 6.000.000" sostituire le parole: "lire 15.000.000".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 5 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1999, n. 473, le parole: «lire 6.000.000» sono sostituite da: «lire 15.000.000».*

**4.0.29**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle parole: "lire 15.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**4.0.30**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 15.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**4.0.31**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo le parole: "di cui al comma 1", inserire le seguenti: "fatta eccezione per le attività sportive dilettantistiche".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 5 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**4.0.32**

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo le parole: "di cui al comma 1", inserire le seguenti: "fatta eccezione per le attività spettacolistiche sportive dilettantistiche"».

**4.0.33**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdurre il punto c-octies): 'le erogazioni liberali, per importo non superiore a lire 500.000, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche'";

b) al comma 7, le parole: "non inferiori a lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "superiori a lire 500.000";

c) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: "Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale, sono escluse dagli adempimenti di cui al comma 7";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"9. Gli obblighi contabili di cui ai commi 7 e 8 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "qualora si assuma la veste di sostituti d'imposta"».

**4.0.34**

GAMBINI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 6, dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

"6. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdurre il punto *c-octies*): 'le erogazioni liberali, per importo non superiore a lire 500.000, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche'".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

**4.0.35**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 6, dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

"6. All'articolo 65, comma 2, introdurre il punto *c-octies*): 'le erogazioni liberali, per importo non superiore a lire 500.000, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche'".

**4.0.36**

PASQUINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 5.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**4.0.37**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 5.000.000".

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**4.0.38**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, comma 7 della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle parole: «lire 100.000» sostituire le parole: «lire 1.000.000».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

*Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473, le parole: «lire 100.000» sono sostituite da: «lire 1.000.000».*

**4.0.39**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, comma 7, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, sostituire la cifra: «100.000» con la seguente: «500.000».

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

**4.0.40**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, comma 7, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «non inferiori a lire 100.000» vengono sostituite con le parole: «superiori a lire 500.000».

**4.0.41**

PASQUINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, viene aggiunto il seguente comma 9:

«Gli obblighi contabili di cui ai commi 7 e 8 entreranno in vigore a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

**4.0.42**

PASQUINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 25, comma 7, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, sono aggiunti in fine i seguenti capoversi:

«Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionali in riferimento a quanto previsto dal citato comma 7, devono rispettare tale adempimento esclusivamente in relazione ai pagamenti di cui al comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999.

Le associazioni sportive dilettantistiche che non rientrano tra quei soggetti che organizzano e promuovono, in quanto gruppi di persone che si costituiscono in società sportiva per partecipare ad attività sportiva, ma non svolgono altre attività proprie, non sono tenuti alla apertura del conto corrente».

**4.0.43**

PASQUINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Norma interpretativa della disciplina dell'IRAP)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*), punto 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «le indennità e i rimborsi di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la parte dei compensi di cui all'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che eccede i limiti indicati nello stesso comma 4».

**4.0.44**

GUBERT

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*) punto 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la parte dei compensi

di cui all'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che eccede i limiti indicati nello stesso comma 4».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**4.0.45**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b*) punto 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la parte dei compensi di cui all'articolo 25, comma 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che eccede i limiti indicati nello stesso comma 4».

**4.0.46**

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, è dovuta dai contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno interrotto il rapporto di lavoro prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

3. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.

4. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai sostituti d'imposta che non hanno assolto alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

**4.0.47**

SARTORI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Nel decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è abrogato l'articolo 8 (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate).

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è aggiunto il seguente periodo:

«Ai fini del presente comma, non si considerano assunte nell'esercizio di imprese commerciali le partecipazioni a fondi chiusi che investono prevalentemente in titoli o quote di società, non negoziati in mercati regolamentari, da parte dei seguenti soggetti:

banche;

società di assicurazioni;

società finanziarie con attività prevalente l'assunzione di partecipazioni, ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993».

**4.0.48**

DEBENEDETTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni. Costituisce cessione di partecipazioni la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni

di cui al comma 3, lettera *c*), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;".

2. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

3. Alla lettera *c-ter*) comma 1 dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

4. Al comma 1-*bis* dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

5. Il comma 3 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

6. Nell'articolo 82, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "alle lettere *c-bis*) e *c-ter*)" sono sostituite con le altre: "alle lettere *c*) e *c-ter*)".

7. Al comma 5 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

8. La lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

9. Al comma 7 dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento alla lettera *c-bis*) è soppresso.

10. Nell'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "alle lettere *c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

11. Il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è abrogato.

12. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "da *c-bis*) a *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "*c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

13. Nell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "da *c-bis*) a *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "*c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

14. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "delle lettere *c-bis*) e *c-ter*)" sono sostituite con le altre: "delle lettere *c*) e *c-ter*)".

15. Il comma 8 dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è abrogato.

16. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole "da *c-bis*) a *c-quinquies*)" sono sostituite con le altre: "*c*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*)".

17. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "a partecipazioni non qua-

lificate ai sensi della lettera *c-bis*)" sono sostituite con le altre: "a partecipazioni ai sensi della lettera *c*)".

18. Il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è così modificato:

"5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997 può essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998".

19. Il comma 6, primo periodo, dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è così modificato:

"6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le partecipazioni possedute alla data del 30 giugno 1998, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto".

20. La lettera *a*), del comma 6, dell'articolo 14, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è così modificata:

"*a*) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 461 del 1997, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;"».

**4.0.49**

DEBENEDETTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Nell'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le parole: "successivi a quello della prima quotazione" sono sostituite con le seguenti: "a partire da quello della prima quotazione" e le parole: "le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispet-

tivamente, al 7 ed al 20 per cento," sono sostituite con: "l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1 è ridotta al 20 per cento".

2. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inserito il seguente articolo *6-bis*:

"Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 17 punti percentuali. La riduzione si applica per i primi tre periodi di imposta a partire da quello di prima quotazione"».

**4.0.50**

DEBENEDETTI

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**365<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

Il presidente PETRUCCIOLI, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**346<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4204) BETTAMIO.** – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

**(4210) SARACCO ed altri.** – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

**(4241) PIANETTA.** – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

**(4329) BEDIN e MONTICONE.** – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO prende preliminarmente la parola per ringraziare il vice presidente Bucci che, a nome della Commissione, gli ha indirizzato parole di cordoglio per il grave lutto che lo ha colpito. Ringrazia altresì il Rappresentante del Governo che si è associato.

Il PRESIDENTE avverte che è in distribuzione il fascicolo n. 3 di emendamenti (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), comprensivo di quelli riformulati, precisando che sugli emendamenti all'esame della Commissione è stato acquisito il parere del relatore e del Rap-

presentante del Governo. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato, già adottato quale testo base.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione l'emendamento 1.6 (nuovo testo). Tale emendamento viene accolto all'unanimità.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Pone quindi congiuntamente in votazione i subemendamenti 2.6 (nuovissimo testo *-bis*) /1 e 2.6 (nuovissimo testo *-bis*) /2 di identico tenore, che vengono accolti all'unanimità.

Prende quindi la parola il senatore SARACCO che, in relazione all'emendamento 2.6 (nuovissimo testo *-bis*), precisa che, al comma 2, alla lettera *b*), al secondo periodo, le parole: «devono essere rendicontate attraverso l'emissione di autofatture» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adeguatamente rendicontate»; precisa inoltre che al comma 5 del medesimo emendamento, le parole: «nella stessa area» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa zona».

Il presidente SCIVOLETTO precisa quindi che, essendo stato accolto dalla Commissione l'emendamento 1.6 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 1, a fini di coordinamento è opportuno sostituire, al comma 5 dell'emendamento in esame, le parole: «di cui al precedente articolo 1» con le altre: «di cui al presente articolo» e, al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 1» con le altre: «di cui al presente articolo».

Dopo che il senatore SARACCO ha convenuto su tale riformulazione e il Relatore e il Rappresentante del Governo hanno espresso orientamento favorevole sulle ulteriori riformulazioni proposte, l'emendamento 2.6 (nuovissimo testo *-bis*), come modificato dai subemendamenti dianzi accolti e nel testo ora riformulato dal senatore Saracco e dal Presidente, posto ai voti, è accolto all'unanimità, mentre risulta precluso l'emendamento 2.4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta accolto all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'emendamento 4.2 (nuovo testo), posto ai voti, viene accolto all'unanimità, mentre risulta precluso l'emendamento 4.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 5.4, che, posto ai voti, risulta accolto all'unanimità.

La Commissione accoglie altresì all'unanimità la proposta di coordinamento Tit. 1, su cui il Relatore si è espresso in senso favorevole.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con le modifiche testè accolte autorizzandolo altresì al coordinamento formale, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento e a chiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, di poter svolgere la relazione orale in Assemblea.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO dà lettura di una lettera, inviatagli dal Ministro Pecoraro Scanio, relativamente alla procedura di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), del seguente tenore:

«La informo che è mia intenzione compiere una riflessione complessiva sulle nomine di competenza del Dicastero cui mi onoro di essere preposto, al fine di valutare attentamente le singole situazioni.

Tra le nomine oggetto di riflessione rientra anche quella, attualmente all'esame della Commissione da Lei presieduta, relativa al presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.

In ordine alla sospensione della procedura relativa a questa e ad altre nomine per le quali si rende necessaria la deliberazione del Consiglio dei ministri, mi sono già attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come risulta dalla lettera che Le trasmetto per opportuna conoscenza.

Le sarei pertanto grato se la Commissione sospenderà – in attesa di ulteriori determinazioni – l'esame della proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione».

Il senatore CUSIMANO, nel prendere atto della comunicazione trasmessa alla Commissione, stigmatizza la scorrettezza della posizione assunta dal Ministro delle politiche agricole, che si è attivato per sospendere una procedura di nomina che era già all'esame della Commissione. Nel rilevare criticamente che ciò non si è mai verificato, ritiene altresì che tale atto configuri una prassi poco «onorevole» per lo stesso Ministero proponente.

Il senatore BUCCI, associandosi al senatore Cusimano, dichiara di condividere le parole di forte critica per una procedura che anche egli giudica anomala e scorretta, non solo verso la Commissione, ma anche verso lo stesso Ministro *pro tempore*, che aveva proposto originariamente la nomina.

Il senatore PIATTI, nel rilevare che il seguito dell'audizione già programmato per la seduta di domani potrà consentire di acclarare le ragioni che hanno indotto il Ministro a proporre la sospensione della procedura, osserva che si tratta di una questione di grande delicatezza che solleva problemi di ordine più generale: in tal senso ritiene che sarebbe opportuno

per la Commissione acquisire un quadro di riferimento generale sulle nomine di competenza del Dicastero (incluse anche quelle relative ai membri dei Consigli di amministrazione), anche con riferimento alle successive procedure in scadenza.

Il presidente SCIVOLETTO si associa ai rilievi espressi in ordine al metodo cui si è fatto ricorso per la sospensione della nomina in esame, tenuto altresì conto che la questione in Commissione è stata originariamente sollevata in modo che può apparire surrettizio. Osserva comunque che, nel corso del seguito dell'audizione programmata per domani, potranno essere approfonditi i profili di merito di tale questione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 4204, 4210, 4241 e 4329**

**Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. La presente legge è finalizzata al risarcimento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato "flavescenza dorata" e a parziale copertura dei costi di estirpazione, di reimpianto o di rimpiazzo, sostenuti dalle aziende agricole singole o associate. Per reimpianto si intende la sostituzione integrale dei vitigni di ogni singola particella colturale; per rimpiazzo si intende la sostituzione di singoli vitigni all'interno della stessa particella colturale».

**1.6** (Nuovo testo)

SARACCO, PREDA

**Art. 2.**

*All'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-bis), al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vitivinicole».*

**2.6** (Nuovissimo testo-bis)/1

MURINEDDU, *relatore*

*All'emendamento 2.6 (nuovissimo testo-bis), al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda ven-*

dibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monoculturale delle aziende vitivinicole».

**2.6** (Nuovissimo testo-bis)/2

SARACCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

1. Ai fini del risarcimento dei danni subiti, si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo, sono concessi alle aziende interessate contributi fino a un limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo le modalità e i parametri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni interessate, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;

b) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle, che devono essere garantite esenti da fitoplasma, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, devono essere rendicontate attraverso l'emissione di autofatture;

c) che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato.

3. Il contributo può essere erogato unicamente a consuntivo ed a reimpianto o rimpiazzo avvenuti.

4. La concessione del contributo è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, ed al rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

5. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendono reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro tre anni nella stessa area a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine.

6. I rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome».

**2.6** (Nuovissimo testo-bis)

SARACCO, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, BUCCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di salvaguardare il patrimonio vitivinicolo dell'area interessata, è vietato cedere i diritti di reimpianto, per i primi quattro anni successivi all'estirpazione, al di fuori del territorio della zona DOC. Nel caso in cui, per motivi sanitari, accertati dai competenti organi regionali, non sia possibile effettuare il reimpianto di cui alla lettera a), comma 1, su nessuna particella colturale dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso a parziale indennizzo del danno, nella misura del 50 per cento per gli impianti specializzati in colture DOC e IGT e del 30 per cento per i vigneti non specializzati».

**2.4**

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

### **Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

SARACCO, PREDÀ

### **Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4.**

1. Il contributo è concesso anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione, il reimpianto o il rimpiazzo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione che l'intervento è stato eseguito su impianti colpiti dalla malattia di cui all'articolo 1. Le modalità di determinazione di tale contributo sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**4.2** (Nuovo testo)

SARACCO, PREDÀ

*Sopprimere le parole: «o il rimpiazzo».*

**4.1**

BEDIN, ROBOL

**Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**5.4**

SARACCO, PREDA

*Al testo unificato per i disegni di legge 4204, 4210, 4241 e 4329, premettere il seguente titolo: «Interventi a favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi».*

**Coord. Tit. 1**

SARACCO

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**318<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

Il presidente CAPONI, preso atto che la Commissione non è in numero legale per esaminare gli argomenti all'ordine del giorno, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**324<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità LABATE.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

Il presidente CARELLA verifica la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,51.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**416<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 20,15.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati**(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare**– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.

Il presidente GIOVANELLI avverte innanzitutto che ai disegni di legge in titolo deve intendersi congiunta anche la petizione n. 763.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 del disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.0.3, mentre il Presidente avverte che il proponente ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 5.0.4.

Il relatore GIOVANELLI ed il rappresentante del Governo CALZOLAIO invitano al ritiro degli emendamenti testé illustrati, ma il senatore SPECCHIA respinge l'invito ed annuncia voto favorevole.

La Commissione – risultando parità di voti – respinge, in un'unica votazione, gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4, di contenuto identico.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 6.

Il senatore RIZZI illustra l'emendamento 6.8, mentre il senatore LASAGNA, illustrato l'emendamento 6.9, aggiunge la propria firma all'emendamento 6.13 e lo dà per illustrato.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 6.12, seguito dal senatore SPECCHIA che illustra l'emendamento 6.1.

Il senatore MAGGI dà per illustrato l'emendamento 6.5.

Il presidente GIOVANELLI, dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.2, 6.6 e 6.7, illustra gli emendamenti 6.11, 6.14 e 6.15.

Il senatore VELTRI aggiunge firma all'emendamento 6.3 e lo dà per illustrato, unitamente all'emendamento 6.10.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 6.4, mentre il sottosegretario CALZOLAIO ritira l'emendamento 6.16.

Il senatore MANFREDI dichiara decisa opposizione all'emendamento 6.14, che ove posto ai voti incontrerebbe la sua contrarietà.

Il relatore GIOVANELLI dichiara parere contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 6, eccezion fatta per gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.10.

Il sottosegretario CALZOLAIO si conforma al parere espresso dal relatore, ma invita anche al ritiro degli emendamenti 6.14 e 6.15.

Il senatore MANFREDI dichiara voto favorevole all'emendamento 6.8, invitando ad approvare l'emendamento 6.12.

Il senatore VELTRI dichiara voto contrario all'emendamento 6.8 e ritira l'emendamento 6.3.

Con separate votazioni, gli emendamenti 6.8, 6.1 e – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANFREDI – 6.9 sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione approva, con unica votazione, gli emendamenti 6.11, 6.4, 6.5 e 6.10, di contenuto identico.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BORTOLOTTO, l'emendamento 6.12 è respinto a maggioranza dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 6.13.

Su invito del senatore VELTRI, il relatore GIOVANELLI – ritirato, conformemente alla richiesta del Governo l'emendamento 6.15 – riformula l'emendamento 6.14 in un nuovo testo; esso, che non comporta il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, riceve il parere favorevole del sottosegretario CALZOLAIO.

L'emendamento 6.14 (nuovo testo), posto ai voti, dopo prova e controprova è approvato a maggioranza dalla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto sull'articolo 6 nel testo emendato.

Il senatore LASAGNA, nel dichiararsi contrario, ravvisa nel testo del disegno di legge una disciplina limitata ai sintomi del problema elettromagnetico, senza affrontare la loro eziologia: eppure, tra le cause delle emissioni inquinanti le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato hanno acclarato la preminenza degli elettrodotti dell'ENEL. Il Gruppo di Forza Italia intende perciò confutare la tattica con cui il Governo ha confuso in un'unica disciplina tutte le emissioni elettromagnetiche: si è trattato di un artificio volto a tutelare interessi preminenti, riconducibili all'ENEL, e pertanto è necessario riportare la questione nei suoi termini più reali. Vanno cioè riconosciute le vere cause dell'inquinamento elettromagnetico, con il ritiro del disegno di legge originato da una proposta del Governo.

Il presidente GIOVANELLI in proposito precisa che non è nella disponibilità del Governo il ritiro di un disegno di legge che la Camera dei deputati ha trasmesso al Senato, pur se originato da una proposta di legge del Governo all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore VELTRI dichiara voto favorevole all'articolo 6, annunciando il disaccordo del suo Gruppo e suo personale dalle gravi dichiarazioni del senatore Lasagna: non vi è alcuna forma di eterodirezione dei lavori parlamentari da parte di chicchessia, e sfida a dimostrare che l'in-

dipendenza della Commissione sia stata lesa da indebite attività di pressione.

Previo annuncio di voto contrario del senatore SPECCHIA, l'articolo 6 nel testo emendato è approvato a maggioranza dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-ter.**

*(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico)*

1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

*a)* vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

*b)* proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

*c)* definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all'utenza in riferimento agli articoli di legge;

*d)* coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verificano controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.

4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o

trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.

6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecunarie o la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radio amatoriale, impianti *radar* ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.

11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all'identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.

12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.

13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.

14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.

15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.

16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonché delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire

uno *standard* di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati».

**5.0.3**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-ter.**

*(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico)*

1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonché di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;

c) definire le modalità tecniche del marchio, dell'etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all'utenza in riferimento agli articoli di legge;

d) coordinare l'applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, da un rappresentante dell'ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verificano controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall'intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.

4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.

5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.

6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecunarie o la revoca della licenza di esercizio per l'area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.

7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.

8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettromagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radio amatoriale, impianti *radar* ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.

10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l'uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.

11. Il CODIPINQUE collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all'identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.

12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.

13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.

14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinché la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.

15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.

16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonché delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire

uno *standard* di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati».

**5.0.4**

SERENA

## **Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.8**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Sopprimere il comma 1.*

**6.1**

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

*Sopprimere il comma 1.*

**6.2**

SERENA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, e delle comunicazioni».

**6.9**

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato ed è composto, altresì, dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni».

**6.3**

CARCARINO

*Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».*

**6.11**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».*

**6.4**

RESCAGLIO, LO CURZIO

*Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».*

**6.5**

MAGGI, SPECCHIA

*Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».*

**6.10**

VELTRI

*Al comma 2, dopo la parola: «interno» aggiungere le seguenti: «, nonché, designati dallo stesso Ministro dell'ambiente, da due rappresentanti delle imprese di radiodiffusione, due delle imprese di telefonia mobile, due dalle imprese fornitrici di elettricità o che comunque gestiscono linee elettriche».*

**6.12**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Il Comitato valuta le misure nazionali ulteriori di tutela dell'ambiente e del paesaggio per gli impianti non previsti dal regolamento di cui all'articolo 5».*

**6.16**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Comitato accerta eventuali lesioni dei diritti dei cittadini, in modo particolare dei bambini».

**6.13**

LAURO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Comitato si avvale del contributo di una Commissione scientifica per l'inquinamento elettromagnetico, istituita dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e dell'industria, commercio e artigianato, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale Commissione è presieduta dal direttore generale dell'ANPA e composta da rappresentanti dell'ANPA, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché da tre esperti del mondo tecnico-scientifico e sanitario di comprovata competenza internazionale».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «interministeriale» inserire le seguenti: «e Commissione scientifica».*

**6.14**

IL RELATORE

*Al comma 6, aggiungere, dopo la parola: «pubblica», le seguenti parole: «e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge».*

**6.14** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè del Comitato elettrotecnico italiano (CEI)».*

**6.6**

MELUZZI, NAPOLI ROBERTO, NAVA

*Sopprimere il comma 7.*

**6.7**

COLLA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per l'istituzione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 6 è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001».

**6.15**

IL RELATORE

**COMMISSIONE SPECIALE****in materia di infanzia**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**68ª Seduta***Presidenza della Presidente*  
**MAZZUCA POGGIOLINI***La seduta inizia alle ore 20,40.**IN SEDE REFERENTE*

**(130-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

**(160-bis)** *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis)** *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(1697-bis)** *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(852)** *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

**(1895)** *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

**(3128)** *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e **petizione n. 564 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 maggio 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra una nuova formulazione dell'articolo 10 (emendamento 10.10 nuovo testo) che tiene conto degli emendamenti presentati e si pone quale tentativo di mediazione, stabilendo che all'atto dell'apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono del minore siano avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con lo stesso. Tali soggetti, assistiti da un difensore che sarà nominato d'ufficio qualora essi non vi provvedano, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze anche istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia, la sospensione della potestà dei genitori e dell'esercizio delle funzioni del tutore, la nomina di un tutore provvisorio.

Sulla nuova formulazione proposta dal relatore si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BOSI, FASSONE, le senatrici CASTELLANI e MAZZUCA POGGIOLINI. Accogliendo un suggerimento del senatore FASSONE, il relatore, senatore CALLEGARO si dichiara disponibile a riformulare l'articolo 10, presentando una nuova proposta (emendamento 10.10 nuovissimo testo) che accoglie alcuni miglioramenti di natura tecnica al comma 2 e la formulazione che sia il presidente del tribunale per i minorenni con lo stesso atto con cui avverte dell'apertura del procedimento i soggetti interessati, ad invitarli a nominare un difensore ed informarli della nomina d'un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Altri miglioramenti di natura lessicale sono accolti ai commi 3 e 5.

La Commissione, all'unanimità conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25 e 10.26.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 10.10 (nuovissimo testo) del relatore Callegaro. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli emendamenti succitati. Si passa quindi all'esame dell'emendamento aggiuntivo 10.0.1 dei senatori Tomassini e Pianetta, fatto proprio e illustrato

dalla senatrice Castellani che, accogliendo un invito del relatore, si dichiara disponibile a ritirarlo.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi l'emendamento 10.0.4, tendente a modificare l'articolo 11 della legge n.184. In particolare, esso prevede che nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità, a meno che non vi sia richiesta di sospensione da parte di chi affermi di essere uno dei genitori naturali. In tale ipotesi, il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore che promuove nei confronti del soggetto che si è affermato genitore naturale, l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità. Il tribunale per i minorenni, se l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è ammessa, sospende la procedura di adottabilità sino alla conclusione del giudizio.

Sulla nuova formulazione proposta dal relatore e in particolare sulla previsione in base a cui il tribunale per i minorenni sospende la procedura di adottabilità sino alla conclusione del giudizio, si apre un ampio dibattito in cui intervengono i senatori FASSONE e le senatrici SCOPELLITI, BRUNO GANERI E DANIELE GALDI.

Il relatore senatore CALLEGARO, non ritenendo infondate talune delle obiezioni poste, si riserva di approfondire meglio la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis,  
160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 e 3228**

**Art. 10.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. Il Presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il Presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal Presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.

Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile"».

**10.10** (Nuovissimo testo)

CALLEGARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. Il Presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado e quei parenti che abbiano rapporti significativi con il minore. Tali soggetti, assistiti da un difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie, così come possono prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, ad eccezione di quelli secretati. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo è nominato d'ufficio dal tribunale per i minorenni.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento provvisorio presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal Presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti cessano di avere efficacia se il tribunale, entro trenta giorni, non ne provvede alla conferma, modifica o revoca. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo. I provvedimenti

adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

**10.10** (Nuovo testo)

CALLEGARO

*Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto le informazioni di cui all'articolo precedente, provvede all'immediata apertura di un procedimento per il definitivo accertamento e per l'eventuale dichiarazione dello stato di abbandono del minore. Il tribunale per i minorenni si avvale delle strutture degli enti locali, degli organi di pubblica sicurezza e può avvalersi di enti e strutture private anche a carattere di volontariato. Il tribunale deve disporre indagini sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, sulle condizioni personali dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, e deve accertare ogni altra circostanza, anche di carattere economico, che sia utile per verificare se effettivamente sussiste condizione di abbandono del minore e per conseguentemente decretarne lo stato di adottabilità».

**10.1**

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Al comma 1, dopo la parola: «tramite» aggiungere le seguenti: «le idonee strutture sanitarie locali, ospedaliere o universitarie».*

**10.2**

CALLEGARO

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli organi di pubblica sicurezza».*

**10.3**

SALVATO

*Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.*

**10.4**

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Contestualmente avverte dell'apertura del procedimento i genitori del minore, o, in caso di loro mancanza o irreperibilità, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Li avverte altresì che possono prendere conoscenza degli atti e dell'esito degli accertamenti, presentare istanze o memorie, e partecipare alle attività che verranno eventualmente disposte».

**10.5** FASSONE, CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, RUSSO,  
SALVATO

*Al comma 2 sostituire le parole: «quarto grado» con le parole: «terzo grado».*

**10.6** SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

*Al comma 2 dopo le parole: «il quarto grado» la parola: «e» è sostituita dalla parola: «o» e dopo questa parola sono aggiunte le seguenti: «in mancanza».*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai difensori ed ai soggetti di cui al comma 2 è consentito di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti allegati al fascicolo del procedimento anche di quelli segreti».

**10.7** MONTAGNINO

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado».*

**10.8** SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o, in mancanza i parenti entro il quarto grado».*

**10.9** BRUNO GANERI

*Al comma 2, dopo le parole: «istanze anche istruttorie» aggiungere le seguenti: «così come possono prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo ad eccezione di quelli segreti».*

**10.10**

CALLEGARO

*Al comma 2 sostituire le parole: «partecipano a tutti gli accertamenti compiuti» con le parole: «possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale».*

**10.11**

CALLEGARO

*Al comma 2 sostituire la parola: «partecipano» con le seguenti: «possono partecipare».*

**10.12**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

*Al comma 2 sostituire le parole: «sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado» con le seguenti: «sono subito avvertiti i genitori ed i parenti entro il quarto grado».*

**10.13**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado».*

**10.14**

RESCAGLIO, LO CURZIO

*Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Alla sua presenza devono essere sentiti dal Tribunale per i minori entro 10 giorni dall'apertura del procedimento».*

**10.15**

CORTELLONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per tutti i parenti entro il quarto grado cumulativamente, salvi i casi di palese contrasti d'interessi per i quali possono essere nominati più difensori d'ufficio».*

**10.16** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

*al comma 3 dopo le parole: «di un tutore provvisorio» aggiungere le seguenti: «ed il collocamento temporaneo presso una famiglia idonea».*

**10.17** PELLICINI

*Al comma 3 dopo le parole: «tutore provvisorio» aggiungere le parole: «nonchè il collocamento provvisorio presso una famiglia o una comunità di tipo familiare».*

**10.18** CALLEGARO

*All'articolo 10, comma 3, aggiungere in fine: «... ed il collocamento temporaneo presso una famiglia idonea».*

**10.19** TOMASSINI, PIANETTA

*Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Salva l'ipotesi di pericolo attuale e concreto di grave pregiudizio per il minore preventivamente all'adozione dei provvedimenti temporanei deve essere disposta l'audizione dei genitori. In ogni caso questi devono essere sentiti non oltre 10 giorni dall'emanazione del provvedimento».*

**10.20** CORTELLONI

*Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, al capoverso 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «I provvedimenti di cui ai commi precedenti cessano di avere efficacia se il tribunale entro trenta giorni, non ne provvede alla conferma, modifica o revoca».*

**10.21** Antonino CARUSO, BUCCIERO

*All'articolo 10, al comma 5 dell'articolo 10, ivi richiamato, sopprimere le parole: «ove lo ritengano».*

**10.22**

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

*Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione».*

**10.23**

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Al comma 5, dell'articolo 10 richiamato, dopo le parole: «i genitori» inserire le seguenti: «ed i parenti entro il quarto grado».*

**10.24**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

*Al comma 5, nel secondo periodo, dopo le parole: «i genitori» inserire le parole: «o in loro mancanza, gli altri parenti di cui al comma 2».*

**10.25**

FASSONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «se opportuno» con le parole: «salvo che risulti inopportuno e alteri il suo equilibrio psico-emotivo».*

**10.26**

CALLEGARO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, -previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza da completarsi entro sei mesi».

**10.0.1**

TOMASSINI, PIANETTA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Ai commi 1 degli articoli 11 e 12 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, sostituire le parole: "quarto grado" con le parole "terzo grado".

**10.0.2**

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

*Al comma 2, dell'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole:* «termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi» *con le seguenti:* «che la relativa circostanza risulti accertata. In tale caso il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e questi promuove, nei confronti di chi se ne è affermato genitore naturale, l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ai sensi dell'articolo 273 e seguenti, in quanto applicabili, del codice civile. Il tribunale per i minorenni, se l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è ammessa, sospende la procedura di adottabilità sino alla conclusione del giudizio.».

*Conseguentemente sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:* «Nel caso in cui chi si afferma genitore naturale del minore è di età inferiore agli anni sedici, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino a che questi abbia compiuto i sedici anni, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente e si procede quindi nel modo in questo indicato.

Se l'azione ai sensi dell'articolo 273 del codice civile si conclude con la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il tribunale per i minorenni dichiara chiusa la procedura di adottabilità, ove non sussista addanno morale o materiale ed anche morale del minore. Se la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è respinta, il tribunale per i minorenni provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità».

**10.0.3**

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. L'articolo 11 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Art. 10-bis. – 1. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il Tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo

44. In tal caso il Tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

2. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il Tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede che la relativa circostanza risulti accertata. In tale caso il Tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e questi promuove, nei confronti di chi se ne è affermato genitore naturale, l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ai sensi dell'articolo 273 e seguenti, in quanto applicabili, del codice civile. Il Tribunale per i minorenni, se l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è ammessa, sospende la procedura di adottabilità sino alla conclusione del giudizio.

3. Nel caso in cui chi si afferma genitore naturale del minore è di età inferiore agli anni sedici, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino a che questi abbia compiuto i sedici anni, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente e si procede quindi nel modo in questo indicato.

4. Se l'azione ai sensi dell'articolo 273 del codice civile si conclude con la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il Tribunale per i minorenni dichiara chiusa la procedura di adottabilità, ove non sussista abbandono morale e materiale del minore. Se la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è respinta, il Tribunale per i minorenni provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

5. Il Tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

6. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento pre-adoztivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva"».

#### 10.0.4

CALLEGARO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

*Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo BALDINI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori**

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica che nella riunione del 23 maggio scorso l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sul seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo dal 29 maggio al 28 luglio 2000:

Parere sullo schema di nuovo contratto di servizio 2000-2002;

Esame di un provvedimento attuativo della legge 28/2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie;

Esame di eventuali ulteriori provvedimenti attuativi della legge 28/2000;

Parere sul Piano annuale 2000 dei programmi per l'estero;

Esame di un nuovo Regolamento per l'Accesso radiotelevisivo;

Esame del regolamento generale delle Tribune;

Esame di provvedimenti che proseguono i cicli di Tribune politiche tematiche attivi nel 1998-99;

Esame di provvedimenti che dispongono nuove tipologie di Tribune politiche;

Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio 1997-99;

Seguito dell'esame del Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente senza pubblicità;

Seguito dell'esame delle Relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale. Eventuali audizioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio d'amministrazione della Rai;

Discussione sui temi riguardanti il Codice di autoregolamentazione in materia di minori. Eventuali audizioni di esperti. Eventuale predisposizione di atti di indirizzo in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive.

L'Ufficio di Presidenza si riserva di programmare ulteriori attività – incluso lo svolgimento di eventuali audizioni – che dovessero palesarsi urgenti, ovvero connesse ad adempimenti di legge, ed in particolare la predisposizione di Tribune politiche ed elettorali, nonchè la devoluzione alla Commissione plenaria di questioni ordinariamente attribuite alla competenza dell'Ufficio di Presidenza o di Sottocommissioni.

L'Ufficio di presidenza ha inoltre convenuto, nella medesima riunione, sul seguente calendario dei lavori per il periodo compreso tra lunedì 29 maggio e venerdì 16 giugno 2000:

martedì 30 maggio: Esame del nuovo Regolamento per l'Accesso;

mercoledì 31 maggio: Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI, relativa al Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il triennio 2000-2002;

giovedì 1° giugno: Esame di un provvedimento attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie;

martedì 7 giugno: Audizione del Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, relativa al Contratto di servizio;

martedì 13 giugno: Esame di provvedimenti relativi alle Tribune tematiche.

Le sedute della Commissione plenaria avranno luogo in orario pomeridiano. In data da stabilirsi da parte del Presidente saranno anche ascoltati in sede informale alcuni componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia, nell'ambito dell'istruttoria relativa al parere sul Contratto di servizio. Nell'ambito dell'esame di un nuovo Regolamento dell'Accesso saranno inoltre ascoltati, con modalità da definire, rappresentanti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi: tali audizioni potranno riguardare anche ulteriori argomenti.

L'Ufficio di presidenza ha convenuto infine sulla proposta del Presidente di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla proposta di provvedimento attuativo della legge n. 28/2000 alle ore

13.00 di mercoledì 31 maggio prossimo: la proposta è stata già trasmessa a tutti i componenti la Commissione, e sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Comunicazioni del Presidente

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, informa che nella riunione di martedì 9 maggio 2000 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberando in via d'urgenza sul conforme orientamento manifestato dalla Commissione in sede plenaria, ha convenuto su un testo che, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferisce all'elezione suppletiva di un deputato nel collegio Sardegna 6. Non essendovi obiezioni, ritiene che la Commissione possa prenderne atto: il testo sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

*(La Commissione prende atto)*

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, informa altresì che giovedì 25 maggio scorso una rappresentanza della Commissione ha incontrato una delegazione della Commissione per i media del Parlamento della Renania-Palatinato.

Informa inoltre che alcuni Comitati promotori dei referendum celebrati domenica 21 maggio scorso hanno proposto un ricorso innanzi al TAR del Lazio per l'annullamento parziale, previa sospensiva, della delibera approvata dalla Commissione il 29 marzo 2000, relativa alla campagna referendaria. Nel relativo giudizio la Commissione è stata difesa dall'Avvocatura dello Stato, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 9 maggio scorso. In via informale si è appreso che la decisione del TAR è stata favorevole alla Commissione, avendo confermato l'orientamento che sottrae le sue delibere alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

Dà infine conto alla Commissione della lettera oggi pervenuta da parte del deputato Mauro Paissan, del seguente tenore:

«Signor Presidente,

nella tragica vicenda delle due sorelle siamesi peruviane morte a Palermo in seguito a un intervento chirurgico non ha fallito solo la medicina, ha fallito anche l'informazione e soprattutto ha fallito il connubio tra medicina e comunicazione. Il caso delle due bambine ha subito un'esposizione mediatica spaventosa: sofferenza e morte in diretta. Non a caso, il chirurgo ha alla fine definito «spettacolare» l'intervento chirurgico. Un termine terribile nella sua ambiguità. Con insistenza è stato descritto in tv, con l'ausilio di disegni, come e a che ora si sarebbe tolta la vita a una delle due bambine e come sarebbe stato ricostruito il corpo dell'altra. La madre peruviana, ubriacata dalla sfortuna e dalle telecamere, è stata torturata da domande senza senso e indotta a chiedere l'elemosina ai tele-

spettatori. Nulla è stato risparmiato alla coppia peruviana e ai telespettatori.

In questa vicenda sono stati travolti parecchi diritti e valori: il rispetto delle persone, della privacy, della sofferenza, della morte, della povertà, il ruolo della scienza e della medicina, gli interrogativi sulla natura e il destino, lo spazio e i limiti della comunicazione, il rapporto tra paesi poveri e società più fortunate.

Una responsabilità particolare ha in tutto ciò il servizio pubblico radiotelevisivo, alcune sue testate, alcune sue trasmissioni.

Le propongo di cogliere questa occasione per aprire in seno alla Commissione e con la Rai una discussione su come vanno tutelati i diritti delle persone coinvolte in questi o in analoghi casi. È un tema delicato, sul quale si potrebbe ipotizzare, dopo le necessarie audizioni, di addivenire a un documento di indirizzo. In attesa di una risposta, un cordiale saluto».

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFPIN) condivide le opinioni manifestate nella lettera, e ritiene che la Commissione debba tempestivamente portare alla propria attenzione i temi in essa richiamati.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) nel ringraziare per il riscontro dato alla sua iniziativa, auspica che l'Ufficio di Presidenza possa sollecitamente inserire nel calendario dei lavori della Commissione una discussione relativa a tali tematiche, convenendo di ascoltare, in tale ambito, anche il Garante per la tutela dei dati personali, ed altre istituzioni che potrebbero risultare competenti in materia. Ritiene inoltre che questo tema, che riguarda la materia del prossimo Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, possa essere richiamato anche nel corso dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della Rai, programmata per domani.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, conviene con le affermazioni del deputato Paissan.

#### **Costituzione della Commissione in giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, informa che, con ordinanza n. 137/2000, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto di attribuzione promosso nei confronti della Commissione da alcuni Comitati promotori dei referendum indetti per il 21 maggio scorso, in relazione alla delibera del 29 marzo 2000, con la quale la Commissione aveva stabilito la disciplina della relativa campagna referendaria radiotelevisiva, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il conflitto è stato promosso con un ricorso che richiede l'annullamento parziale della delibera della Commissione: l'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile

nei confronti della Commissione – e che è stata ad essa notificata il 18 maggio scorso – non ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare atipica del provvedimento, che pure costituiva oggetto del ricorso.

Nella riunione del 23 maggio successivo l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberando in via d'urgenza, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione resista nel giudizio costituzionale così instauratosi, convenendo di affidare il relativo incarico all'Avvocatura dello Stato, qualora particolari esigenze tecnico-istituzionali non consiglino di conferire il mandato a professionisti autonomi.

La Commissione può infatti autonomamente decidere di costituirsi nel giudizio: in tal senso è il precedente costituito dal conflitto elevato nel 1997 nei confronti della Commissione dai Comitati promotori di alcuni referendum, in relazione alla delibera che disciplinava quella campagna referendaria. In quella occasione, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 171/1997, nel dichiarare ammissibile il conflitto, individuò la Commissione quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del Parlamento nelle materie attribuite dalla legge alla sua competenza. In precedenza, l'individuazione di una Commissione bicamerale quale organo idoneo a deliberare la costituzione in giudizio fu riconosciuta legittima nei confronti della Commissione «antimafia» da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 231/1975.

Ha altresì provveduto ad informare i Presidenti della Camera e del Senato dell'esistenza del conflitto: con nota del 28 maggio 2000 il Presidente della Camera, d'intesa con quello del Senato, ha convenuto con il percorso procedurale in tal modo individuato. Non ostandovi esigenze particolari, inoltre, ha già provveduto ad interessare l'Avvocatura dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene che la proposta di costituirsi in giudizio, sulla quale l'Ufficio di presidenza ha convenuto, possa considerarsi accolta anche dalla Commissione.

*(La Commissione conviene).*

#### **Esame del nuovo Regolamento per l'Accesso**

(Esame e rinvio)

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che la Sottocommissione permanente per l'Accesso ha deliberato, nella seduta del 21 marzo 2000, di sottoporre alla Commissione in sede plenaria una proposta di nuovo regolamento per l'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. La legge 14 aprile 1975, n. 103, prevede difatti che la Commissione rediga norme per garantire l'Accesso al mezzo radiotelevisivo, aventi portata generale rispetto alle determinazioni di dettaglio, che si riferiscono anche all'apprezzamento delle singole domande, spettanti alla apposita Sottocommissione. L'articolo 16 del regolamento interno della Commissione, inoltre, prevede che tali norme – da esso definite regolamenti, per le quali è prevista l'approvazione a maggioranza assoluta – siano sta-

bilite dalla Commissione su proposta della Sottocommissione permanente per l'Accesso.

Dichiara quindi aperta la relativa discussione generale, ricordando che il testo in esame è pubblicato in allegato al resoconto della Sottocommissione del 10 novembre 1999.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, ricorda che una prima bozza di regolamento era stata presentata alla Sottocommissione il 3 giugno 1998: essa non aveva avuto alcun seguito formale, ma il testo era stato oggetto di frequenti riflessioni, che hanno consigliato infine una sua revisione approfondita, alla luce dell'esperienza che nel frattempo era maturata nella Sottocommissione.

Le novità del nuovo testo sono, schematicamente, le seguenti:

è stata accentuata la semplificazione procedurale dell'esame delle domande d'Accesso. La nuova proposta prevede che su di esse decida di regola il Presidente della Sottocommissione, senza investire l'organismo collegiale, se non, trimestralmente, per un rendiconto approfondito della propria attività;

la Sottocommissione può essere però investita in qualunque momento di ogni questione che ordinariamente è devoluta al suo Presidente. Più precisamente: 1) egli può spontaneamente rimettere ogni questione all'organismo collegiale; 2) ogni tipo di questione può essere rimessa alla Sottocommissione su istanza di soli due suoi componenti. La maggioranza dei componenti può inoltre disporre la sospensione delle decisioni del Presidente; 3) quando l'esame delle domande si conclude con un diniego, questo deve essere comunque pronunciato dall'organo collegiale;

sono state escluse dal nuovo regolamento le norme che disciplinavano il diritto di rettifica ed i rapporti con i CO.RE.RAT. e le norme circa l'Accesso in sede locale. Queste materie sono difatti oggetto di modifiche normative in corso (i CO.RE.RAT. si trasformeranno in organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), e poiché tali modifiche risultano, rispetto all'anno passato, in fase di avanzata realizzazione, appare opportuno attendere la loro messa a punto, per coordinare con esse il nuovo regolamento;

sono state ulteriormente semplificate le formalità per la presentazione delle domande e la loro sottoscrizione.

Le ulteriori disposizioni proposte dalla nuova bozza, anche se in qualche caso sono state riviste nella forma ed ulteriormente semplificate, corrispondono sostanzialmente a quelle della proposta del 1998.

Soffermandosi più specificamente sul testo articolato, fa presente che l'articolo 1 indica i requisiti delle domande di Accesso, e stabilisce:

il principio della domanda (comma 1);

i requisiti essenziali delle richieste di Accesso, disponendo circa l'assunzione di responsabilità ed il consenso al trattamento dei dati personali. Le domande sono sottoscritte da una sola persona, che assume la responsabilità per i programmi e dichiara sotto la propria responsabilità di rappresentare ai fini dell'Accesso l'organismo richiedente (comma 2);

prevede il potere della Sottocommissione e del suo Presidente di richiedere integrazioni di documentazione, e di verificare la veridicità delle affermazioni formulate. Il mendacio può da solo essere causa di diniego dell'Accesso (commi 3 e 4);

disciplina l'identificazione del presentatore delle domande di Accesso, in conformità con la più recente normativa in tema di autenticazioni ed autocertificazioni (comma 5);

conferma l'esistenza di un registro pubblico delle domande (nel regolamento vigente è detto protocollo pubblico) (comma 6).

L'articolo 2 descrive il procedimento ordinario per l'esame delle domande, ed in particolare:

individua tre esiti tipici dell'esame: accoglimento, rigetto, o sospensione. Non sono possibili altre alternative (comma 1);

attribuisce al Presidente della Sottocommissione il compito di accogliere le domande e di predisporre il calendario, e prevede che il diniego debba essere pronunciato dall'organo collegiale (comma 2);

prevede che il Presidente convochi la Sottocommissione almeno ogni tre mesi, e la possa investire in qualunque momento di ogni questione che ritenga opportuno deferirle. La Sottocommissione può sempre modificare le decisioni assunte dal Presidente; più in generale, i provvedimenti in materia di Accesso sono sempre revocabili (commi 3 e 4);

stabilisce i criteri di merito ai quali si devono conformare le decisioni relative alle domande ed al calendario. I criteri sono quelli indicati dalla legge, integrati con ulteriori indicazioni che risultano dalla prassi consolidata (comma 5);

prevede che la predisposizione del calendario possa essere delegata alla RAI, in considerazione della valenza tecnica di questa attività (comma 6);

stabilisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti diversi dall'accoglimento delle domande (comma 8);

stabilisce norme relative alla possibilità che il Presidente deleghi le proprie funzioni ad altri componenti, per un tempo determinato, alla facoltà della RAI di interloquire con la Sottocommissione, ed al regime di pubblicità dei provvedimenti (commi 7, 9 e 10).

L'articolo 3 stabilisce i poteri dei singoli componenti della Sottocommissione. Due di essi possono chiedere che qualunque questione sia sottoposta all'organo collegiale. La maggioranza della Sottocommissione può sospendere, per iscritto e motivatamente, l'efficacia delle decisioni assunte dal Presidente, che in tal caso sono rimesse alla Sottocommissione nel più

breve tempo possibile. Se il Presidente della Sottocommissione omette di convocarla, e di comunicare alla RAI la sospensione delle proprie decisioni, è prevista l'attivazione del Presidente della Commissione plenaria.

L'articolo 4, in ottemperanza a specifiche norme di legge, prevede che la Sottocommissione, almeno una volta ogni legislatura, indichi criteri generali ai quali deve conformarsi la programmazione dell'Accesso e la collaborazione tecnica della RAI. Tali criteri si inseriranno nel quadro di indicazioni di merito che derivano dalle indicazioni di legge e dalla prassi consolidata. In particolare:

*a)* è possibile dare la precedenza a tutte quelle trasmissioni che trattano un tema particolare, istituendo così periodi di programmazione tematica (comma 3);

*b)* è possibile affidare la conduzione delle trasmissioni a un giornalista, o prevedere altre forme tipizzate ed uniformi di trasmissione, al fine di garantire che i programmi dell'Accesso abbiano nei confronti del pubblico la medesima attrattiva e capacità di comunicazione della restante programmazione della RAI (comma 3);

*c)* è confermata la potestà della Sottocommissione, prevista dalla legge, di disciplinare direttamente la programmazione dell'Accesso indicando data, ora, rete ed altre modalità delle trasmissioni (comma 3);

*d)* è indicato il principio della trasmissione in differita: le trasmissioni in diretta possono essere disposte solo per esigenze eccezionali (comma 3);

*e)* è previsto che la Sottocommissione definisca modalità e limiti della collaborazione tecnica gratuita della RAI (comma 3);

*f)* si indicano i principi quadro per l'utilizzazione, da parte degli accedenti, di registrazioni effettuate in proprio (comma 3);

*g)* si stabilisce che i programmi dell'Accesso siano incompatibili con la programmazione criptata o a pagamento (comma 4);

*h)* si adottano cautele (divieto di presenza in video dei candidati, ed altre) per evitare interferenze dei programmi dell'Accesso con le campagne referendarie ed elettorali di ogni genere (salvo che, a discrezione del Presidente, per elezioni parziali di scarso rilievo nazionale). Come si nota, queste cautele offrono la possibilità di evitare la sospensione totale dei programmi dell'Accesso in presenza di campagne elettorali, che era prevista dalla prassi più remota della Sottocommissione, la quale è stata più recentemente rivista (comma 5).

L'articolo 5 disciplina l'attività della RAI nell'esecuzione delle indicazioni della Sottocommissione e del suo Presidente, prevedendo che la concessionaria rimetta all'organo parlamentare le questioni controverse, e che possa senza particolari formalità proporre variazioni del calendario. Il comma 4 prevede che l'ufficio competente della RAI abbia natura di testata giornalistica: questa norma completa l'attuazione del criterio che

separa i programmi dell'Accesso dalle campagne elettorali, di cui all'articolo precedente.

L'articolo 6 raccorda la normativa in materia di ricorsi (prevalentemente disciplinati dalla legge e dal regolamento della Commissione plenaria) alle previsioni del nuovo regolamento.

È inoltre previsto che la Commissione plenaria, in sede di ricorso, possa ascoltare direttamente i ricorrenti, anche se tale facoltà non realizza un contraddittorio diretto.

L'articolo 7 recepisce una prassi, ed è analogo alle disposizioni della bozza del 1998: la Sottocommissione può procedere ad audizioni.

L'articolo 8 adegua la disciplina prevista per la presentazione delle domande ai criteri stabiliti dalla legislazione in materia di tutela dei dati personali: le domande di Accesso contengono in genere, difatti, dati sensibili, per il cui trattamento è richiesto il consenso scritto dell'interessato. Tale consenso, ai sensi dell'articolo 2 della proposta, è prestato dal presentatore della domanda contestualmente alla sottoscrizione della stessa: egli dichiara inoltre di avere ottenuto analogo consenso dagli altri aderenti all'associazione, ma per maggiore cautela il regolamento limita i casi nei quali tali dati sono conoscibili.

L'articolo 9 stabilisce che la Sottocommissione possa convocarsi nel periodo di *prorogatio* delle Camere e, pur recependo la prassi ormai consolidata in questo ed in altri organi parlamentari, contiene l'innovazione consistente nella possibilità che la Sottocommissione programmi il calendario delle trasmissioni anche per il periodo che intercorre tra la prima riunione delle nuove Camere, e la costituzione della Sottocommissione nella nuova legislatura. L'esperienza ha dimostrato che tale periodo può protrarsi a lungo, ed è opportuno eliminare o quantomeno limitare la sospensione dei programmi dell'Accesso che ne può conseguire: all'inizio della presente legislatura, le domane arretrate che la Sottocommissione esaminò, superavano il numero di duecento.

L'articolo 10 ha contenuti di carattere sistematico ed ordinamentale, ed in particolare:

conferma che il presente regolamento è adottato dalla Commissione in esecuzione del potere conferitole dagli articoli 4 e 6 della legge 103/75, la quale fa riferimento a «norme per garantire l'Accesso», e a varie determinazioni di competenza della Commissione plenaria (comma 1);

esplicita la circostanza che il regolamento, pur essendo norma parlamentare, può applicarsi a soggetti esterni al Parlamento, in attuazione delle norme di legge citate sopra (comma 1);

prevede che il regolamento sia tacitamente adottato dalla Commissione ad ogni inizio di legislatura, determinandone in tal modo di fatto la sopravvivenza nel tempo (comma 1);

semplifica il recepimento, direttamente da parte della Sottocommissione quanto alle modalità applicative del regolamento, di possibili future riforme legislative in materia di tutela dei dati e certificazione (comma 2);

prevede la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e l'entrata in vigore quindici giorni dopo (comma 3);

abroga espressamente le norme del precedente regolamento che sono innovate da quello presente. Come detto, per il momento restano in vigore le vecchie norme in materia di rettifiche e di rapporti con i CO.RE.RAT.: la Commissione si considera ovviamente impegnata a modificare anche queste ultime, non appena ne sussisteranno le condizioni (comma 4).

Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del regolamento, sottolinea l'opportunità di ascoltare preventivamente una rappresentanza dei Corerat, competenti per l'Accesso regionale, nonché gli uffici interessati della RAI.

Il senatore Alberto MONTICONE (PPI) manifesta apprezzamento per il testo proposto dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso, in relazione al quale propone peraltro alcune osservazioni, riservandosi di precisarle ulteriormente in sede di proposizione degli emendamenti. In primo luogo, ritiene opportuno che sia meglio chiarito il percorso procedurale che consentirebbe alla Sottocommissione – la quale si riunisce trimestralmente – di ritornare su alcune decisioni, assunte dal suo Presidente con una cadenza che può essere più frequente di quella trimestrale. È in secondo luogo opportuno soffermarsi più specificamente sull'estensione dei poteri della Sottocommissione in periodo di *prorogatio*. Infine, il gran numero di richieste di accesso che pervengono alla Sottocommissione richiederebbe la predisposizione di misure specifiche che potrebbero coinvolgere la Rai.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ricorda che l'attività posta in essere dalla Sottocommissione e dal suo Presidente ha reso effettivo un istituto, quale è quello dell'Accesso, che rappresenta un notevole presidio a tutela del pluralismo, che la Commissione plenaria ha più volte richiamato e definito nei propri provvedimenti. La bozza di regolamento oggi proposta potrebbe essere utilmente integrata da più specifici riferimenti e raccordi con l'istituto dell'Accesso regionale; in particolare, tra gli esiti tipici dell'esame delle domande da parte della Sottocommissione dovrebbe essere previsto il rinvio alla programmazione locale.

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U) si associa alle considerazioni del collega Semenzato sull'Accesso regionale, e sottolinea che il gran numero delle richieste di Accesso che pervengono alla Sottocommissione potrebbe giustificare la predisposizione, da parte di quest'ultima, di una vera e propria graduatoria di merito delle richieste stesse, basata sulla

consistenza organizzativa del richiedente, e sulla rilevanza dell'argomento proposto.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, nel rinviare ad altra data il seguito dell'esame in titolo, ricorda che la riunione dell'Ufficio di Presidenza prevista al termine della seduta odierna avrà luogo, come convenuto tra i gruppi, al termine della seduta di giovedì 1° giugno prossimo. In essa l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà convenire sulla data della convocazione per l'elezione del nuovo Presidente della Commissione, anche a riscontro delle indicazioni che provengono dai Presidenti delle Camere.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

#### AVVISO

La riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ha avuto luogo.

## ALLEGATO 1

**COMUNICAZIONE POLITICA E MESSAGGI AUTOGESTITI  
NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA  
DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO***Proposta del relatore alla Commissione*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica,; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

d) considerando che nel proprio precedente provvedimento del 16 aprile 2000 la Commissione si era riservata l'emanazione di uno specifico provvedimento che disciplini, come per legge, le modalità applicative degli articoli 2 e 3 della legge n. 28/2000, relativi alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti;

e) tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche;

f) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

g) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*,

al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16 e del 29 marzo 2000;

h) consultata, nella seduta del 9 maggio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

### **Art. 1.**

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione o al rinnovo, anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli Statuti o le leggi regionali o delle province autonome prevedono effetti obbligatori.

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il referendum, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, o nel *Bollettino* o *Gazzetta Ufficiale* delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

**Art. 2.***Soggetti politici*

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) limitatamente alle Tribune di cui all'articolo 4, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo;

e) i Comitati promotori di *referendum* abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei *referendum* promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai soggetti politici rappresentati nel Consiglio regionale.

**Art. 3.***Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai*

1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione, contenenti tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rile-

vante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche. La programmazione delle trasmissioni di comunicazione politica non è necessariamente in relazione a temi di stretta attualità.

2. La Rai può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, con le modalità previste dal presente articolo.

3. Nel rispetto prioritario delle altre disposizioni del presente provvedimento, la Rai può invitare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è effettuata dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

5. Nel caso di trasmissioni dedicate alle coalizioni, lo spazio di ciascuna coalizione è quello risultante dalla somma degli spazi spettanti a ciascun soggetto che la compone. In ogni caso, alcuni dei soggetti di cui all'articolo 2 possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad una rappresentanza comune.

6. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 7. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.

7. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 6, di tutti i soggetti aventi diritto, la Rai tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.

8. La Rai programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

9. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

**Art. 4.***Tribune*

1. Le Tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale stabilisce il tempo della effettiva durata minima settimanale di programmazione, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione può demandare alla Rai alcuni compiti relativi alla gestione diretta.

3. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:

a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'articolo 3, commi 4 e 5;

b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione;

c) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

d) ove necessaria, la ripartizione degli aventi diritto in più trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione;

e) la presenza di tutti gli aventi diritto si realizza, di regola, in un periodo inferiore a quello di due mesi indicato dall'articolo 3, comma 6;

f) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

g) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia;

h) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire, in linea di principio, la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive;

i) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi sono ripresi e trasmessi da una sede Rai di Roma, o, per le trasmissioni regionali, del relativo capoluogo della regione o della provincia autonoma.

4. Per le Tribune regionali, le funzioni attribuite alla Commissione ai sensi del presente provvedimento sono rimesse ai relativi Corerat, o, dove

istituiti, ai Corecom, i quali possono nuovamente investire la Commissione. Essi possono inoltre proporre alla Commissione la programmazione di cicli di Tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, in quanto compatibili.

## Art. 5.

### *Messaggi autogestiti.*

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.

2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 3 e 4.

3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

4. Le richieste di cui al comma 3:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;

b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera b), dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso è composto;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'articolo 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### **Art. 6.**

##### *Informazione*

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

#### **Art. 7.**

##### *Programmi dell'Accesso*

1. Il presente provvedimento non modifica le deliberazioni e le decisioni assunte dalla Commissione, dalla competente Sottocommissione, dalla Rai e dai Corerat in relazione ai programmi nazionali e locali dell'Accesso, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

#### **Art. 8.**

##### *Consultazione della Commissione*

1. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.

#### **Art. 9.**

##### *Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

**Art. 10.**

*Pubblicità del provvedimento*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ALLEGATO 2

**COMUNICAZIONE POLITICA E MESSAGGI AUTOGESTITI  
RELATIVI ALL'ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN DEPUTATO  
NEL COLLEGIO «SARDEGNA 6»*****Testo convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 9 maggio 2000***

«L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

*a)* visto l'orientamento manifestato dalla Commissione nella seduta del 9 maggio 2000, previa consultazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente alla disciplina della programmazione Rai in occasione dell'elezione suppletiva del 18 giugno 2000

*b)* visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*c)* viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni;

*d)* vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta l'urgenza di dare attuazione alla legge in riferimento all'elezione suppletiva prevista nel collegio elettorale «Sardegna 6»;

*e)* considerato che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

*f)* visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e di questo in particolare l'articolo 85, comma 1;

*g)* visto l'articolo 16 della delibera approvata dalla Commissione il 9 ottobre 1997, che disciplina la propaganda radiotelevisiva per l'elezione suppletiva di un senatore;

## DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

**Art. 1.**

1. In occasione dell'elezione suppletiva di un deputato nel collegio «Sardegna 6», la sede Rai di Cagliari predispone e trasmette, a diffusione regionale, in rete televisiva e radiofonica, una o più Tribune elettorali.

2. Alle Tribune di cui al comma 1 prendono parte tutti i candidati nel collegio. Il tempo disponibile è ripartito in parti uguali tra tutti gli aventi diritto.

3. I candidati di cui al comma 2 possono richiedere alla Rai la trasmissione di messaggi autogestiti, ed a tale scopo essi:

a) presentano alla sede regionale della Rai un'apposita domanda, entro i cinque giorni successivi allo scadere del termine per la presentazione delle candidature;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, la sede regionale della Rai:

informa immediatamente i candidati della facoltà di cui al comma 3, e delle formalità per la presentazione della domanda;

predispone un calendario delle Tribune e dei contenitori per i messaggi autogestiti;

riceve le domande e provvede a ripartirle le richieste pervenute nei contenitori

stabilisce un termine congruo entro il quale devono pervenire alla sede, per la trasmissione, gli eventuali filmati realizzati in proprio.

5. L'approvazione dei calendari di cui al comma 4, lettera b), ed ogni eventuale questione interpretativa ed applicativa della presente delibera, è rimessa al Corerat della regione Sardegna, il quale può investire la Commissione.

6. Per quanto non è specificamente disciplinato nella presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del provvedimento della Commissione in materia di elezioni regionali ed amministrative, approvato il 1° marzo 2000».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione di Roberto Campisi, procuratore della Repubblica di Siracusa, e di Gaetano Maria Fara, direttore dell'istituto di igiene dell'università La Sapienza di Roma**

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che fin dall'inizio della sua attività la Commissione ha avuto modo più volte di svolgere sopralluoghi nel territorio della provincia di Siracusa, rilevando anche la presenza di comportamenti illeciti: in base alle risultanze disponibili sono stati poi formulati alcuni esposti alla procura della Repubblica di Siracusa. Invita il dottor Campisi a far conoscere lo stato attuale dei procedimenti giudiziari.

Roberto CAMPISI, *procuratore della Repubblica di Siracusa*, fa presente innanzitutto il contenuto delle inchieste giudiziarie in corso: quella relativa alla discarica «Cisma», quella legata allo smaltimento dei rifiuti nei comuni di Melilli ed Augusta, nonché quella conseguente agli esposti presentati da alcuni cittadini per un traffico di rifiuti tossico-nocivi che interessa il comprensorio di Melilli, Augusta e Priolo, la cui provenienza si può rinvenire oltre che nella provincia di Siracusa anche in altre province.

Per quanto riguarda in particolare la discarica «Cisma», dà conto dei blocchi stradali e delle manifestazioni effettuate dalla popolazione per impedire la sua costruzione, avendo alcuni studi scientifici sostenuto che essa potrebbe costituire una «bomba» ecologica con effetti devastanti sull'area circostante.

Rilevato che nel territorio del siracusano si è manifestata in passato una notevole concentrazione di interessi economici relativi al ciclo dei rifiuti, si sofferma diffusamente sulla composizione societaria delle ditte che si occupano dello smaltimento, sottolineando in particolare che le discariche in passato in funzione facevano riferimento alle famiglie Aprile e Quercioli, che si interessano del settore nelle sue varie implicazioni.

Fornisce infine diffuse indicazioni sull'attività svolta dalla procura in merito all'individuazione dei limiti connessi alle autorizzazioni legate al trattamento dei rifiuti.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) ritiene che la procura di Siracusa abbia condotto con coraggio ed impegno la sua azione in ordine alle irregolarità riscontrate nelle attività relative al ciclo dei rifiuti.

Stigmatizzato il fatto che, nonostante le rimostranze della popolazione, l'assessorato al territorio ed all'ambiente della regione Sicilia abbia dato corso alla costruzione della discarica, riferisce poi sulle denunce connesse allo sversamento di rifiuti nella discarica «Cisma» il 23 e 25 maggio scorsi ed auspica che sia possibile nelle prossime settimane rinvenire elementi sufficienti per interrompere i lavori in corso.

Chiede quali misure si intendano intraprendere per impedire la costituzione di nuove discariche nel territorio provinciale e per evitare che si verificino ulteriori conferimenti di rifiuti pericolosi; chiede anche quali siano i programmi della regione e della provincia riguardo alla progettazione e costruzione di impianti di incenerimento.

Facendo riferimento alla relazione del consulente scientifico professor Aureli, si augura che l'interruzione dei lavori avvenga al più presto nell'ulteriore considerazione che potrebbe essere interessata una falda acquifera sottostante. Con queste motivazioni, potrebbe rivelarsi opportuno un sopralluogo della Commissione sull'area interessata.

Giuseppe SPECCHIA (AN) si associa innanzitutto alle valutazioni testè espresse circa la necessità di adottare provvedimenti urgenti nel territorio in esame, al fine di impedire un'ulteriore proliferazione di discariche che generano scontento presso la popolazione.

Chiede dapprima se risulti all'autorità giudiziaria che dai porti di Augusta e Siracusa vengono esportati all'estero manufatti contenenti amianto.

Chiede poi informazioni sul funzionamento delle discariche di rifiuti speciali non pericolosi presenti nell'area siracusana, in particolare dell'impianto IGM1 nella contrada Dominici di Siracusa, e della discarica per rifiuti speciali di seconda categoria tipo B – secondo il DPR n. 915 del 1982 – della ditta Andolina, sempre di Siracusa.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che in passato la Commissione ha espresso diverse valutazioni agli uffici della procura in merito alle discariche gestite dalle famiglie Andolina e Aprile: chiede notizie in merito.

Chiede se la discarica della ditta SOEM faccia riferimento alle famiglie Aprile e Quercioli e quale sia la proprietà della discarica in costruzione nella contrada Dominici di Siracusa.

Roberto CAMPISI risponde dettagliatamente ai quesiti formulati, esprimendo diffuse considerazioni sull'attività delle ditte testè menzionate.

Ritiene che, per individuare le responsabilità connesse al ciclo dei rifiuti, debbano essere innanzitutto individuate le aree in cui sono stati sversati i materiali, anche tenendo conto delle denunce a più riprese formulate; ulteriori elementi possono sorgere anche dalle audizioni dei sindaci della zona e di altri rappresentanti delle istituzioni. È poi necessario indagare sull'esatta provenienza dei rifiuti.

Affermato che non ci sono finora elementi probatori sufficienti per accertare gli interessi della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, esprime alcune osservazioni sulle possibilità di intervento della magistratura a seguito di comportamenti illeciti nel settore.

Massimo SCALIA, *presidente*, sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle possibili infiltrazioni del percolato nelle falde acquifere: a tal fine ritiene opportuno disporre una consulenza tecnica per accertare eventuali contaminazioni.

Roberto CAMPISI si sofferma ampiamente sulle attività della procura circa le discariche Andolina ed IGM1 di Siracusa, auspicando che l'amministrazione regionale si attivi al più presto per non permettere la proliferazione nella zona di ulteriori discariche.

Fornisce notizie sulla composizione societaria delle ditte SOEM ed Econova, nonché sulla presenza di manufatti di amianto nello stabilimento Eternit di Siracusa, per il quale è in corso un procedimento giudiziario.

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il professor Fara a prendere la parola, in particolare sulla pericolosità dei rifiuti ospedalieri infettivi al fine di limitare la possibilità di contagi presso la popolazione.

Gaetano Maria FARA, *direttore dell'istituto di igiene dell'università La Sapienza di Roma*, afferma che non sono accertati danni alla salute della popolazione nel caso della manipolazione di rifiuti sanitari: essi quindi non sono meritevoli di particolare tutela sotto il profilo igienico.

Ripercorre diffusamente, anche da un punto di vista scientifico, le procedure connesse agli obblighi derivanti dal DPR n. 915 del 1982 e dal successivo decreto ministeriale del 1984 in merito all'utilizzo dei disinfettanti ed alla sterilizzazione dei contenitori di rifiuti sanitari.

Massimo SCALIA, *presidente*, osserva che emerge dalle dichiarazioni del professor Fara che la sterilizzazione, sotto il profilo igienico, è più efficace di ogni altra azione specifica.

Gaetano Maria FARA formula ampie considerazioni sul contenuto dell'articolo 45 del «decreto Ronchi», secondo il quale i rifiuti ospedalieri debbono essere trattati dall'impianto di incenerimento; se esso non è disponibile, possono essere sterilizzati e successivamente conferiti in discarica. Tutto ciò però è inoperante, non essendo stato emanato il decreto di attuazione da parte dei Ministeri della sanità e dell'ambiente: il primo sostiene che è sufficiente il trattamento per mezzo dell'inceneritore, mentre il secondo ritiene che è ancor meglio procedere attuando dapprima la sterilizzazione. Il ritardo nell'emanazione del decreto costa alla sanità diverse centinaia di miliardi ogni anno.

Massimo SCALIA, *presidente*, domanda quale sia la situazione in materia in altri Paesi, in particolare dell'area comunitaria.

Gaetano Maria FARA risponde brevemente, soffermandosi in particolare sulle direttive europee in materia e sulle procedure adottate in Germania.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitando il dottor Campisi a consegnare gli atti relativi ai procedimenti cui ha fatto riferimento.

**Seguito dell'esame della proposta di documento sulla gestione dei rifiuti speciali industriali (relatore: Presidente Scalia)**

Massimo SCALIA, *presidente*, ricordato che nella seduta del 25 maggio scorso è proseguito l'esame della proposta in titolo con l'intervento di alcuni commissari sul complesso del documento, constata che non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Ritiene quindi che eventuali proposte emendative possano essere presentate presso gli uffici di segreteria entro le ore 18 di martedì 6 giugno, essendo previsto per il successivo 7 giugno, alle ore 13.30, il seguito dell'esame del documento.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 6 giugno 2000, alle ore 12.15, per ascoltare l'assessore alla sanità della regione Lombardia ed il sindaco di Broni (Pavia), nonché i rappresentanti dell'ARPA Lombardia e del comitato difesa ambiente di Broni.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

L'ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 20 alle ore 20,25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Risoluzione 7-00024 De Luca Athos: rapporto tv-minori.**

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

188<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(4558) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(4571) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

**(4580) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BESOSTRI, ricordato che la Macedonia fa parte della iniziativa dell'INCE di cui segnala la proficua attività, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(4581) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA, che propone, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

**(4588) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Stiffoni, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore PINGGERA, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo, osservando la eccessiva gravosità di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 in particolare per quanto riguarda le attività delle piccole aziende di montagna. Osserva quindi che le sanzioni previste nell'articolo 2 sono sproporzionate rispetto alle violazioni cui si riferiscono.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere non ostativo, con le osservazioni illustrate dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

**262<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COVIELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(4581) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MUNDI osserva che si tratta della Adesione dell'Italia alla Convenzione sull'aiuto alimentare. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

**(4604) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento)

Il relatore MUNDI fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni sulla revisione delle liste elettorali, di contenuto analogo al disegno di legge n. 4551, già approvato dal Senato. In relazione al testo,

per quanto di competenza, occorre valutare se gli oneri di cui all'articolo 2, comma 4 – che prevede l'obbligo di dare notizia della cancellazione dei cittadini dalle liste elettorali sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta residenza – possano essere limitati ai vigenti stanziamenti per la comunicazione istituzionale. Per ciò che concerne gli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare; rileva, peraltro, che – come già deliberato in relazione agli emendamenti al disegno di legge n. 4551 – il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.6 dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 1.0.5.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che gli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, rientrano nei vigenti stanziamenti per la comunicazione distribuzionale; nel concordare con il relatore sugli emendamenti, osserva, relativamente all'emendamento 1.0.5, che l'abrogazione dell'intero articolo 17 potrebbe creare difficoltà per le operazioni di registrazione e rilevazione previste.

Il relatore MUNDI propone di esprimere parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.6 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'approvazione dell'emendamento 1.0.5.

**(1931) AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la riliquidazione delle pensioni di magistrati e del personale equiparato. Per quanto di competenza, è necessario acquisire indicazioni dal Tesoro sulla correttezza della quantificazione dell'onere, valutato nel provvedimento pari a 300 miliardi. Rileva, altresì, che la clausola di copertura di cui all'articolo 2 non sembra conforme con le tipologie di copertura definite dalla legge n. 468 del 1978, in quanto rinvia a entrate derivanti dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario MORGANDO, concordando con il relatore sulla clausola di copertura, ed esprimendo la propria contrarietà sulle norme di copertura, suggerisce di richiedere la relazione tecnica, non disponendo degli elementi per poter confermare la quantificazione proposta.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge.

**(4558) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MUNDI fa presente che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e il Canada. Per quanto di competenza, segnala che dall'allegato alla relazione tecnica concernente l'evoluzione per il periodo 2000-2009 degli oneri derivanti dal provvedimento risulta che l'onere a regime è quasi il triplo di quello relativo al terzo anno; occorre pertanto adeguare conseguentemente la copertura finanziaria.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore e suggerisce di adeguare l'onere del 3° anno a quello a regime.

Il relatore MUNDI propone di esprimere parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, la cifra «lire 995 milioni» sia sostituita con la cifra «lire 2.845 milioni».

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(4571) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MUNDI osserva che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra l'Italia e l'Argentina. Per quanto di competenza, segnala che l'onere derivante dall'articolo 20 appare sottostimato in quanto non risulta considerata la maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che l'articolo 20 non riguarda spese di missione in senso proprio.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(4580) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MUNDI fa presente che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Macedonia sulla

regolamentazione dell'autotrasporto internazionale. Per quanto di competenza, occorre chiarire le ragioni per cui l'onere relativo al primo anno è la metà di quello a regime, pur essendo connesso esclusivamente con la riunione di una commissione, che comunque avrà luogo una volta all'anno.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore.

Il relatore MUNDI propone di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, la cifra «lire 6,5 milioni» sia sostituita con la cifra «lire 13 milioni».

**(4588) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MUNDI osserva che si tratta del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione delle armi chimiche. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo di copertura non tiene conto degli oneri derivanti dall'articolo 6, paragrafo 5 dell'Accordo relativamente all'effettuazione di missioni tecniche che, secondo la relazione tecnica, possono essere finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario MORGANDO conferma che gli oneri di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'Accordo, essendo di modesta entità, rientrano nei fondi destinati all'effettuazione di missioni.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

**(1286-B) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che l'introduzione della facoltà di interpello alle condizioni esplicitate dall'articolo 11, comma 2, richiede l'attivazione di strutture pienamente operative sin dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 19 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 2, sembrano prefigurare un processo più graduale di organizzazione della struttura nell'ambito della generale riorganizzazione del Ministero, prevedendo un percorso di riqualificazione del personale.

Segnala, altresì, che la clausola di copertura correlata all'articolo 13 – modificato dalla Camera al fine di introdurre compensi e rimborsi, determinati con decreto del Ministro delle finanze – non è formulata quale tetto di spesa e non sembra quindi idonea a garantire la corrispondenza tra risorse attivate e oneri introdotti. Occorre, infine, valutare se richiedere alla 7<sup>a</sup> Commissione il parere sull'utilizzazione in difformità del Fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario MORGANDO assicura che le strutture attuali sono idonee a garantire l'attuazione dell'articolo 11, comma 2, e osserva che il completamento della riorganizzazione sarà funzionale al miglioramento del servizio; si dichiara inoltre convinto che l'attuale formulazione del testo possa garantire che la spesa sia contenuta nei limiti degli importi indicati nella clausola di copertura.

Il senatore MARINO ritiene opportuno richiedere alla 7<sup>a</sup> Commissione il parere sull'utilizzo in difformità.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che sia garantita la corrispondenza tra le risorse attivate con l'articolo 20 e gli oneri introdotti dagli altri articoli del provvedimento. Conviene la Commissione

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 20*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative» (n. 664).

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 14,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).

- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri;*

*Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

## XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).

- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

### XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).

### XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

## II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4542).
  - Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 8,30 e 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

## Esame dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

*IN SEDE DELIBERANTE*

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
  - MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
  - RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
  - e della petizione n. 338 ad essi attinente
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Antonino CARUSO e BUCCIERO. - Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco (4490).
  - BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
  - LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
  - PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
  - SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
  - MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
  - BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R del Segretariato Generale della Difesa n. 4/2000 relativo alle fasi di Industrializzazione (Production Investment – PI), Produzione (Production – P) e Supporto In Servizio Iniziale (Initial In-Service Support – IISS) dell'elicottero NH-90 (n. 687).
  - Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 688).
  - Schema di decreto ministeriale per i contributi della Difesa da assegnare a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2000 (n. 689).
-

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge e degli emendamenti:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 9 e 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro delle finanze sulle politiche del suo Dicastero.

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
  - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286-B)  
*(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*
  - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
  - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15*

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni» (n. 661).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665).
- Schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo» (n. 666).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 667).
- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2000-2002 (n. 668).

***IN SEDE DELIBERANTE***

Discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15*

***IN SEDE DELIBERANTE***

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio pubblico tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 690).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15*

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (n. 151).
- Proposta di riparto dello stanziamento per le attività di competenza delle Regioni, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» (n. 662).

***IN SEDE REFERENTE***

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

## II. Esame del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

## IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

- CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

VI. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 7)

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
- CAPONI. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (3361).
- GAMBINI. – Disciplina del *franchising* (3666).

*AFFARI ASSEGNATI*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, dell'atto:
- Petizione n. 700, per la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, con particolare riguardo alle farmacie.
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:
- Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/10/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari» (n. 663).

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e

compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico: «Giannina Gaslini» (n. 152).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro della sanità sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 8,30 e 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia d'infanzia**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 13,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

## II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap*. (4485).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

## IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

### *IN SEDE DELIBERANTE*

## Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 13,30*

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati

- Istruzione e ricerca (Esame emendamenti al nuovo testo C. 6560 Governo).

Comunicazioni del Presidente

- In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale (Seguito esame documento).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 14*

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI, relativa al Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il triennio 2000-2002.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 14*

Elezione del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 14*

Audizione del Presidente dell'Ordine nazionale biologi, del Segretario nazionale del sindacato nazionale biologi e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 31 maggio 2000, ore 13,30*

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

- Audizione del Presidente della Corte dei conti, dott. Francesco Sernia, sullo stato di attuazione del riordino della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

